

Gennaio 2018

news

sommario

SCADENZE

SCADENZARIO FEBBRAIO 2018 3

FINANZIAMENTI E OPPORTUNITA'

VOUCHER ICT PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE – PUBBLICATI I TERMINI PER
PRESENTARE LA DOMANDA..... 10

FORMAZIONE

DICHIARAZIONE IVA 2018 E SPESOMETRO..... 11

ORGANIZZARE I REPARTI PRODUTTIVI NELLE AZIENDE CON MIX DI PRODUZIONE RIPETITIVA
E A COMMESSA 12

TUTTO CASISTICHE IVA ESTERO..... 13

SICUREZZA AMBIENTE

NUOVA PROROGA SISTRI..... 16

NUOVA MODULISTICA MUD 16

DIRETTIVE E CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI
CENTRI ABITATI PER L'ANNO 2018 16

I PROSSIMI APPUNTAMENTI FORMATIVI FEBBRAIO - MARZO 2018..... 17

LAVORO

LEGGE DI BILANCIO 2018: INCENTIVI STRUTTURALI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI 20

LEGGE DI BILANCIO 2018: PER LE RETRIBUZIONI SOLO PAGAMENTI TRACCIABILI, NON PIÙ
CONTANTI..... 22

FISCALE

LE PRECISAZIONI SUI NUOVI PRINCIPI CONTABILI 24

TASSO LEGALE IN SALITA DAL 01/01/2018 27

AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/01/2018 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI
CONSUMI DI GASOLIO IV TRIMESTRE 2017 29

DETRAZIONE IVA IN DISCESA 35

MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI..... 38

NOTA DI ACCREDITO PER DIFFERENZA PREZZI E RECUPERO IVA 38

ESTERO

TARIFFA DOGANALE 2018: AGGIORNAMENTO DELLE NOMENCLATURE COMBinate (NC) ..	40
VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE MISE, PROSSIMO STEP: INVIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.....	42
CALENDARIO 2018 PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT.....	43
ETIOPIA: APPROVATA NUOVA DIRETTIVA SU LETTERE DI CREDITO IN VALUTA ESTERA	44
ULTERIORE PROROGA DELLE SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA	45
ISRAELE: ABOLITI I DAZI DOGANALI SU UNA SERIE DI BENI DI CONSUMO	45
CALENDARIO FESTIVITÀ 2018 NEI PAESI UE E EFTA	46
LA DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE (PER ATTESTARE L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI)	46

SCADENZE

SCADENZARIO FEBBRAIO 2018

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 1/2/18	D.A.I. Decorrenza del termine per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA 2018 in forma autonoma. La presentazione della medesima risulta necessaria al fine di poter utilizzare in compensazione il credito iva per eccedenze superiori a 5.000 euro annui, mediante F24, dal 10° giorno successivo alla presentazione. Per le compensazioni superiori a 5.000 euro, sulla dichiarazione, viene richiesta l'apposizione del visto di conformità.	Contribuenti Iva	Presentazione diretta o tramite intermediario abilitato.	Presentazione esclusivamente in forma autonoma entro il mese di aprile.
giovedì 15/2/18	CORRISPETTIVI TELEMATICI. Invio telematico dei corrispettivi giornalieri riferiti al mese precedente.	Aziende della grande distribuzione che optano per l'emissione dello scontrino non fiscale	Presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato.	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2009.
giovedì 15/2/18	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
giovedì 15/2/18	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8903 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1995 (interessi - Add.le Com.le); 1990, (interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEFF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo. (RM. n.109/E del 22/5/2007 -- RM. n.368/E del 12/12/2007).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 16/2/18	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
venerdì 16/2/18	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
venerdì 16/2/18	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE. Versamento, unica soluzione o prima rata, del premio INAIL relativo alla regolazione 2017 e alla rata 2018.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Accedendo al sito INAIL, nella sezione "Autoliquidazione" è possibile visualizzare e/o richiedere le relative basi di calcolo.
venerdì 16/2/18	INAIL - RIDUZIONE PRESUNTO. Termine per la comunicazione all'Inail del minor importo di retribuzioni su cui calcolare il saldo del premio.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato		Procedura telematica accedendo alla sezione "Autoliquidazione-Riduzione del presunto" del sito Inail.
venerdì 16/2/18	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti mensili I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
venerdì 16/2/18	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6001. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
venerdì 16/2/18	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti IVA trimestrali "speciali"	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Trattasi dei soggetti c.d. "trimestrali speciali" di cui all'art. 74 c.4 del Dpr 633/72 (es. autotrasportatori, distributori di carburante, eccetera). Va decurtato l'eventuale acconto versato a dicembre.
venerdì 16/2/18	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del IV trimestre.	Contribuenti IVA trimestrali "speciali"	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Trattasi dei soggetti c.d. "trimestrali speciali" di cui all'art. 74 c.4 del Dpr 633/72 (es. autotrasportatori, distributori di carburante, eccetera). Va decurtato l'eventuale acconto versato a dicembre.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 16/2/18	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR. Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto, calcolato sulla rivalutazione del fondo TFR.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codice-tributo: 1713.
venerdì 16/2/18	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
venerdì 16/2/18	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e conflui in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
venerdì 16/2/18	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
martedì 20/2/18	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di gennaio 2018.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
martedì 20/2/18	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre 2017.	Committenti di rapporti agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
martedì 20/2/18	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
lunedì 26/2/18	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di gennaio.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. NB: Dal 1/1/2018 è soppresso l'obbligo di presentazione dell'elenco limitatamente agli acquisti di beni e di servizi per i soggetti trimestrali secondo le nuove soglie.
mercoledì 28/2/18	CONAI. Termine di presentazione: della richiesta di rimborso per le esportazioni 2017 della richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2017 per il 2018).	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Dal 2015, il termine per la presentazione delle richieste sarà anticipato al mese di febbraio. Per le richieste presentate con ritardo contenuto entro 30 giorni dalla scadenza del termine, il rimborso sarà riconosciuto per un importo pari al 75% di quello spettante. Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione tecnica dell'Associazione. Tel. 0444-232210.
mercoledì 28/2/18	INAIL - RIDUZIONE TASSO. Termine di presentazione delle domande per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (OT24).	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato	La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online del sito www.inail.it. Il facsimile del modello di domanda è disponibile nella sezione Modulistica dello stesso sito.	La riduzione è rivolta alle aziende e aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 28/2/18	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di GENNAIO 2018.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
mercoledì 28/2/18	COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE - SECONDO SEMESTRE 2017 - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute - DLgs. n. 127/2015. SCADENZA PROROGATA a data da definire	Contribuenti I.V.A. (mensili e trimestrale) che hanno optato in alternativa allo spesometro	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito dell'associazione all'indirizzo www.apindustriai.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > comunicazioni e dichiarazioni > comunicazione spesometro 2017 http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6081:comunicazione-spesometro-2017-infrannuale&catid=198&Itemid=246
mercoledì 28/2/18	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi: ▪ Ottobre - Novembre - Dicembre per i soggetti mensili; ▪ al quarto trimestre per i soggetti trimestrali.	Contribuenti I.V.A. mensili e trimestrali	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). Utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. del 27/3/2017.	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > fiscale > contabilità ed Iva > comunicazione liquidazioni iva periodiche. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:comunicazione-liquidazioni-iva-periodiche-dal-2017&catid=198&Itemid=246

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 28/2/18	SCHEDA CARBURANTE. Rilevazione dei km complessivi percorsi dal veicolo. L'importo va annotato nella scheda carburanti propria di ogni veicolo (I soggetti che tengono la scheda carburanti con cadenza trimestrale, effettuano la rilevazione ogni fine trimestre).	Contribuenti I.V.A.	La registrazione della scheda è obbligatoria prima dell'effettuazione della liquidazione periodica del mese nel quale si esercita la detrazione dell'I.V.A.	Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile possono non essere registrate ai fini I.V.A. bensì direttamente annotate a libro giornale. Gli associati possono scaricare gratuitamente dal ns. sito, www.apindustria.vi.it > fiscale > modulistica , un modello di scheda carburante liberamente utilizzabile. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=483:scheda-carburanti&catid=208&Itemid=162
mercoledì 28/2/18	REGIME REDDITUALE AGEVOLATO. Comunicazione telematica riservata agli imprenditori che adottano il regime forfettario, per usufruire della riduzione contributiva del 35% (in sostituzione dell'esonero dalla applicazione del minimale contributivo) prevista dall'art. 1 co. 111-113 della Legge n. 208/2015.	Imprenditori in regime fiscale forfettario	Con modalità telematica all'INPS.	L'agevolazione contributiva è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica, da trasmettere a pena di decadenza entro il mese di febbraio, per i soggetti che già svolgono un'attività.
mercoledì 28/2/18	RITENUTE REDDITI DA LAVORO. Termine per l'effettuazione del conguaglio fiscale di fine anno.	Datori di lavoro		
mercoledì 28/2/18	COMUNICAZIONE TIPOGRAFIE. Invio telematico della comunicazione relativa alle forniture di documenti fiscali effettuata nell'anno precedente (rif. art.4 DPR 126/2003).	Tipografie e rivenditori di documenti fiscali	Invio telematico Entratel o Internet.	Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Pratiche telematiche > Tipografie e rivenditori di documenti fiscali
mercoledì 28/2/18	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA. Presentazione della dichiarazione integrativa per modificare la scelta della destinazione del credito espressa nel mod. REDDITI 2017 / IRAP 2017 riferita all'anno di imposta 2016: da rimborso all'utilizzo del credito in compensazione.	Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Invio telematico diretto (ENTRATEL o Internet) o tramite un intermediario abilitato.	Ai sensi del comma 8-ter dell'art. 2 del DPR n. 322/98, introdotto dal DL. n. 70/2011, la modifica della destinazione del credito da rimborso a compensazione è possibile soltanto qualora il rimborso non sia già stato erogato, ed entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte IRES/IRPEF/IRAP.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

FINANZIAMENTI E OPPORTUNITÀ**VOUCHER ICT PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE – PUBBLICATI I TERMINI PER PRESENTARE LA
DOMANDA****Oggetto**

Favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico di micro, piccole e medie imprese

Destinatari

Micro, piccole e medie imprese (PMI) iscritte al Registro Imprese che non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher;

Spese Ammissibili

- acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.
- acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti tecnologici e all'introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro.
- acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
- sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti, le spese di attivazione di connettività a banda larga e ultralarga.
- sono ritenute ammissibili, purché strettamente correlate agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti, le spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.
- le spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui ai punti precedenti. Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro.

Tipo di contributo

Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa rendicontata ammissibile. L'importo massimo del contributo non può superare i 10.000,00 euro. Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procederà al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. **Per la Regione Veneto sono stati stanziati circa 8,5 milioni di euro.**

Scadenza

Le domande potranno essere presentate dalle imprese a partire **dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda.** Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Modalità di presentazione

Esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile dal Ministero.

La misura agevolativa è integralmente consultabile al seguente link:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione>

FORMAZIONE

DICHIARAZIONE IVA 2018 E SPESOMETRO**13 FEBBRAIO 2018 - DALLE 14.00 ALLE 18.00****CONTENUTI****Inquadramento generale e novità**

- Le nuove scadenze 2018
- Criticità e chiarimenti su novità del DL 50/2017 in materia di detrazione Iva e coordinamento con la dichiarazione annuale, comunicazione liquidazioni Iva e spesometro
- Novità gestione dei crediti Iva (rimborsi, compensazioni, patologie)
- Gestione omessi versamenti e ravvedimenti
- Le altre novità della dichiarazione annuale (quadro VH, estensione split payment, ecc)
- Regole compilative della dichiarazione annuale
- Le novità per lo spesometro del 2° semestre 2017
- Scenario fatturazione elettronica 2018/2019

Focus operazioni con l'estero e dichiarazione annuale Iva

- Operazioni extraterritoriali
- Esportazioni, importazioni e immissioni in libera pratica: inquadramento e criticità compilative

- Cessioni e acquisti intracomunitari. inquadramento e criticità compilative
- Acquisti da non residenti: autofattura e integrazioni
- Le operazioni triangolari in dichiarazione Iva
- Le operazioni di e-commerce e sistema MOSS
- Esportatori abituali e plafond
- Ravvedimento splafonamento
- Operazioni con i depositi fiscali Iva e le novità in vigore da aprile 2017

Focus spesometro

- Le novità introdotte dalla manovra 2018
- Coordinamento caso per caso spesometro con dichiarazione annuale Iva e liquidazioni trimestrali Iva (tavole sinottiche)
- Violazioni e sanzioni
- Regularizzazioni spesometro 1° semestre 2017 entro il 28 febbraio 2018
- Ravvedimenti comunicazione trimestrale liquidazione Iva (ante e post dichiarazione)

Relatore

Francesco Zuech – Responsabile fiscale Apindustria Confimi Vicenza e Confimi Industria

Filo diretto con il docente

	Nei 10 giorni successivi all'evento i partecipanti potranno contattare gratuitamente il docente per risolvere eventuali dubbi sopraggiunti.
Associati Vicenza	Per le imprese associate Apindustria Confimi la possibilità di conferire con il docente è fruibile senza limiti temporali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (*)**Associati Apindustria:** € 99,00 + IVA**Aziende non associate:** € 140,00 + IVA

(*) SCONTO 10 % DAL SECONDO PARTECIPANTE IN POI, APPARTENENTE AD UNA STESSA AZIENDA

DOVE: Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi 45 - Vicenza**INFO:** ☎ Tel 0444.232.262 - Laura Lovison - www.centroapiservizi.it**ADESIONI:**

Per aderire è sufficiente compilare la seguente [Scheda di adesione](http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Adesione_Spesometro1.pdf) (http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Adesione_Spesometro1.pdf) ed inviarla a l.lovison@apindustria.vi.it

ORGANIZZARE I REPARTI PRODUTTIVI NELLE AZIENDE CON MIX DI PRODUZIONE RIPETITIVA E A COMMESSA

**19 FEBBRAIO 2018
DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00**

OBIETTIVI

Il corso vuole far acquisire le competenze per individuare, implementare e gestire gli strumenti che permettono di ottenere aumenti di produttività e flessibilità. Si affronteranno le tecniche più efficaci per riuscire a coinvolgere il personale sugli obiettivi fissati.

DESTINATARI

Direttori e Responsabili di Produzione e di Stabilimento.

CONTENUTI

La fabbrica snella
L'eliminazione dei 7 sprechi
Il controllo dell'avanzamento di produzione

Il processo logistico-produttivo come flusso gestito dal cliente

- Il Value Stream Mapping
- Il livellamento dei flussi produttivi
- Il KANBAN di produzione, trasferimento e fornitura
- Gli strumenti di supporto
 - o La tecnica SMED
 - o Le 5 S
 - o Poka yoke
 - o Takt time

Vengono presentati casi aziendali in cui sono state attuate con successo soluzioni innovative

DOCENTE

Ing. Loris Ugolini – Aree di competenza: produzione, lean generation, Kaizen.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (*)

Associati Apindustria: € 175,00 + IVA

Aziende non associate: € 210,00 + IVA

(*) SCONTO 10 % DAL SECONDO PARTECIPANTE IN POI, APPARTENENTE AD UNA STESSA AZIENDA

DOVE:

Centro Api Servizi Srl - Galleria F. Crispi 45 - Vicenza

INFO E ADESIONI:

☎ Tel 0444.232.262 Laura Lovison - www.centroapiservizi.it - ✉ l.lovison@apindustria.vi.it

TUTTO CASISTICHE IVA ESTERO

8, 15 E 22 MARZO 2018 DALLE 9.00 ALLE 13.00

OBIETTIVI:

Il percorso, suddiviso in tre moduli e tenendo conto delle novità 2018, si pone l'obiettivo di fornire un quadro complessivo sulle varie casistiche riscontrate dagli operatori nelle operazioni con l'estero. L'analisi con privilegio dell'approccio pratico (anche grafico) legato a casi concreti sarà sempre accompagnata dai riferimenti di normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento. Le varie operazioni territoriali, non territoriali, imponibili, non imponibili o esenti, saranno pertanto affrontate anche con riguardo ai vari adempimenti: fatturazione, autofatturazione/integrazione, registrazione, dichiarazione Iva, Intrastat, plafond, spesometro, ecc.

A CHI È RIVOLTO:

Il percorso è indicato a chi, nelle imprese o negli studi professionali, si occupa della gestione amministrativa e vuole acquisire o verificare, in breve tempo, la soluzione delle varie casistiche.

Per un quadro completo d'insieme (anche nella logica di una visione organizzativa legata alle prossime evoluzioni 2019-2021 della disciplina Iva, di cui si farà cenno) è suggerita la partecipazione ai tre moduli che comunque sono acquistabili e fruibili anche separatamente.

DOCENTE:

Francesco Zuech Responsabile Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza e Confimi industria

Filo diretto con il docente

Nei 10 giorni successivi all'evento i partecipanti potranno **contattare gratuitamente il docente** per risolvere eventuali dubbi sopraggiunti.

Per le imprese associate Apindustria Confimi Vicenza, la possibilità di conferire con il docente (o di chiedere appuntamenti in Associazione) è ammessa senza limiti temporali.

Modulo A TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI (4 ore)

Inquadramento generale

- Rilevanza del presupposto, oggettivo, soggettivo e territoriale nell'inquadramento dell'operazione

Focus individuazione criteri territoriali servizi

- Regole generali e criteri speciali
- Chiave di lettura degli artt. da 7-ter a 7-septies
- Novità interpretative 2017 Regolamento 1043/UE/2013
- Correlazione fra territorialità, imponibilità, non imponibilità, esenzione

Analisi esemplificative dei principali servizi internazionali

- Servizi relativi agli immobili
- Lavorazioni in Italia e all'estero con o senza rientro e relative criticità
- Riparazioni, interventi tecnici
- Consulenze
- Provvigioni e trasporti nazionali ed internazionali
- Leasing e noleggio di veicoli e di altri beni
- Servizi fieristici (spazio fieristico, stand, pulizia, pubblicità, energia)
- Vitto, alloggio, parcheggi, viaggi aerei, ecc
- Servizi elettronici
- Riaddebito spese
- Esemplicazioni compilazione Intrastat servizi 2018 e correlazione spesometro

Adempimenti per le operazioni passive e attive

- Individuazione momento di effettuazione: regole e criticità
- Tecnica applicativa reverse charge: quando integrazione e quando autofattura

- Tempistica adempimenti e registrazioni contabili
- Quando il fornitore estero addebita l'Iva e quando si applica il reverse charge
- Distinzione fra soggetti esteri identificati, con Rappresentante fiscale e con Stabile Organizzazione
- Regole per l'individuazione del luogo di emissione della fattura

Modulo B

TUTTO CASISTICHE CESSIONI E ACQUISTI CON L'ESTERO

(4 ore)

Inquadramento generale

- Individuazione fiscale e doganale del territorio dello Stato, della Comunità e dei Paesi terzi UE
- Regole per l'individuazione della territorialità nelle cessioni di immobili e di beni mobili con o senza trasporto, cessioni a destino, vendite a distanza, vendite con effetto traslativo differito, ecc
- Cessioni di beni all'estero (fiere ed esposizioni; tentata vendita; deposito; consignment stock)

Esportazioni dirette ed indirette

- Requisiti normativi e di prassi,
- Lettura bolletta, prova doganale, registrazioni contabili
- Differenza fra esportazione ai fini doganali ed esportazione ai fini fiscali
- Esportazioni "differite"
- Operazioni assimilate

Importazioni

- Importazioni imponibili, non soggette e in reverse charge
- Lettura bolletta e annotazioni contabili
- Immissione in libera pratica con prosecuzione verso altro Stato membro
- Immissione in libera pratica con introduzione in depositi fiscali Iva
- Utilizzo dichiarazione d'intento in dogana
- Sanzioni e revisione accertamento doganale

Cessioni e acquisti intracomunitari di beni

- Requisiti normativi, prova dell'uscita, verifica VIES, registrazioni contabili ed Instrastat (esemplificazioni aggiornate con novità 2018)
- Le cessioni a destino di beni da installare montare o assemblare a cura del fornitore
- Il consignment stock (call-of stock) e le prospettive 2019 di regolamentazione UE
- I trasferimenti per esigenze dell'impresa (quando serve e quando non serve la partita Iva nel paese UE di destino; le nuove criticità per i beni in conto lavorazione senza rientro)
- Cessioni a distanza verso privati UE (e-commerce indiretto)
- Altre Operazioni assimilate ed operazioni escluse
- Acconti, stampi, cessioni gratuite e altri casi particolari
- Movimenti a titolo non traslativo della proprietà e registro delle movimentazioni

Altre operazioni

- Cessioni e acquisti verso San Marino
- Sgravio a viaggiatori extra UE e fatturazione elettronica

Adempimenti per le operazioni passive e attive

- Momento di effettuazione e tempistica adempimenti cessioni/acquisti di beni
- Trattamento delle operazioni accessorie
-

Modulo C

APPROFONDIMENTI OPERAZIONI CON L'ESTERO

(4 ore)

Triangolazioni ed operazioni a catena

- Triangolazioni nazionali, comunitarie, estero su estero e miste (oltre 50 casistiche schematizzate); chiave di lettura delle operazioni complesse
- Triangolari con lavorazione (chiarimenti di prassi e giurisprudenza comunitaria)
- Criticità delle operazioni a catena (prassi e giurisprudenza comunitaria)
- Gli aspetti a cui prestare attenzione nelle operazioni triangolari: quando si possono fare e quando no
- Regole (in vigore dal 2013) per la fatturazione delle operazioni extraterritoriali

Plafond ed esportatori abituali

- Funzionamento dell'istituto del plafond per gli esportatori abituali
- Operazioni che generano il plafond
- Acquisti in sospensione d'imposta
- La dichiarazione d'intento, la comunicazione telematica e le novità da marzo 2017
- A cosa prestare attenzione e quali rischi: le date, il limiti
- Plafond libero e plafond vincolato
- I vantaggi del plafond mobile mensile
- Splafonamento e rimedi

E-commerce diretto e indiretto

- Le regole per le vendite a distanza di beni, nel commercio B2C intracomunitario
- Le soglie dei vari Stati comunitari e l'obbligo dell'identificazione
- Il commercio elettronico diretto di servizi (le semplificazioni del sistema MOSS per il B2C)
- Cosa sono le vendite a distanza; le vendite B2C con spedizione al cliente; quali regole quali limiti
- Prospettive estensione regime MOSS all'e-commerce indiretto
- La Web tax 2019 (cenni)

I depositi fiscali Iva

- Operazioni effettuabili con i depositi fiscali Iva
- I vantaggi all'importazione
- Trattamento contabile Iva
- Le novità introdotte dal D.L. 193/2016

Sistema VIES e Intrastat (regole attuali e prospettive di evoluzione)

- Rilevanza/modalità iscrizione del soggetto Iva nazionale
- Obblighi di indagini del prestatore di servizi UE (le previsioni del Regolamento 282)
- Operazioni con controparti in regime di franchigia delle piccole imprese
- Contribuenti minimi/forfetari
- Clienti con codice identificativo Iva mancante o cessato
- Patologie varie
- Prospettive su modifiche normative 2019 ed impatto su Intrastat (cenni)
- Le novità Intrastat 2018 e quelle (probabili) future per prova cessioni dei soggetti certificati (cenni)

COSTI:

Costo per partecipante	Singolo modulo (*)	Due moduli (*)	Tre moduli (*)
Associati Apindustria	€ 110,00 + Iva	€ 98,00 + Iva a modulo per chi si iscrive ad almeno due moduli	€ 90,00 + Iva a modulo per chi si iscrive all'intero percorso
Non associati	€ 140,00 + Iva	€ 130,00 + Iva a modulo per chi si iscrive ad almeno due moduli	€ 115,00 + Iva a modulo per chi si iscrive all'intero percorso

(*) Sconto 10% dal secondo partecipante in poi della stessa azienda

INFO E ADESIONI: ☎ Tel 0444.232.262 Laura Lovison - www.centroapiservizi.it - ✉ l.lovison@apindustria.vi.it

SICUREZZA AMBIENTE**NUOVA PROROGA SISTRI**

Stabilita dalla legge di bilancio n° 205/2018, pubblicata il 29 dicembre 2017 sul supplemento ordinario n°62 alla GU n° 302 l'ennesima proroga Sistri che sposta l'entrata in vigore della piena operatività al 31 dicembre 2018 o al subentro del nuovo gestore. Continua quindi ad applicarsi il "regime a doppio binario" con obbligo e sanzionabilità degli adempimenti cartacei ed obbligo di utilizzo di Sistri ma sospensione delle relative sanzioni, mentre sono in vigore quelle per la mancata iscrizione e per il mancato pagamento dei contributi. La legge di bilancio prevede inoltre che il Ministero stabilisca procedure per la regolarizzazione dei mancati pagamenti e delle richieste di rimborso o conguaglio con l'estinzione delle sanzioni e senza il pagamento di interessi. Introdotta infine la possibilità di inviare la quarta copia del formulario anche tramite posta certificata e la possibilità che il Ministero disponga, mediante apposito provvedimento, le modalità di tenuta digitale di registri di carico scarico e formulari.

Notizia 20180109FC01

NUOVA MODULISTICA MUD

Approvato, mediante Dpcm del 28 dicembre 2017, pubblicato sul supplemento ordinario n° 64 alla GU n° 303 del 30 dicembre 2017, il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), che dovrà essere utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2017 entro il 30 aprile 2018, e le relative istruzioni. Tra le novità si segnala che l'invio delle dichiarazioni semplificate dovrà avvenire esclusivamente via pec e non potrà più avvenire tramite raccomandata.

Notizia 20180109FC02

DIRETTIVE E CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI PER L'ANNO 2018

Il provvedimento riguarda i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate che trasportano merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose. È disponibile l'annuale decreto del Ministero che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante il 2018.

[Calendario per l'anno 2018](#)

(<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2017-12/DM%20571%20del%2019-12-2017%20Calendario%20limitazione%20circolazione%20mezzi%20pesanti%202018.pdf>)

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE

GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI FEBBRAIO 2018

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D. M. 388/2003

GRUPPO B/C

DATA: 2 Febbraio 2018

DURATA: 4 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.



AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE

GRUPPO A

DATA: 2 Febbraio 2018

DURATA: 6 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 125 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI AZIENDE A RISCHIO ALTO (12 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

SEDE VICENZA

DATE: 6, 13 e 20 Febbraio 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 170 + IVA per 1 partecipante; € 145 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

ADR 2017 TRASPORTO DI MERCI / RIFIUTI PERICOLOSI SU STRADA FORMAZIONE OBBLIGATORI DEGLI OPERATORI AI SENSI DEL CAPITOLO 1.3

SEDE VICENZA

DATA: 8 Febbraio 2018

ORARIO: dalle 9.00 alle 12.00

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 100 + IVA per 1 partecipante; € 135 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – D. M. 10 MARZO 1998 -

MEDIO RISCHIO D'INCENDIO con esercitazione pratica

DATE: 16 e 23 Febbraio 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 190 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

BASSO RISCHIO D'INCENDIO

DATA: 23 Febbraio 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE

GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI FEBBRAIO E MARZO 2018

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI - MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ORE) D.LGS. 81/2008 - ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATA: 22 Febbraio 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 55 + IVA per 1 partecipante; € 45 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D.M. 388/2003

GRUPPO B/C

DATE: 28 Febbraio, 7 e 21 Marzo 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: La sede del corso verrà scelta sulla base delle adesioni pervenute tra le seguenti nostre sedi disponibili: Vicenza – Schio e Bassano del Grappa (VI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 210 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

GRUPPO A

DATE: 28 Febbraio, 7, 14 e 21 Marzo 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: La sede del corso verrà scelta sulla base delle adesioni pervenute tra le seguenti nostre sedi disponibili: Vicenza – Schio e Bassano del Grappa (VI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 270 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/2008 -



RELATORI: ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 1 Marzo 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATA: 1 e 8 Marzo 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO

www.centroapiservizi.it PER INFO: ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello

PER ADESIONI: ☎ 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA:

IL CENTRO API SERVIZI SRL E' DISPONIBILE A SVOLGERE LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE - PER INFORMAZIONI E-MAIL ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE

GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI FEBBRAIO E MARZO 2018

IL NUOVO STANDARD INTERNAZIONALE UNI EN ISO 9001: 2015 COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DELLA QUALITA' IN AZIENDA

DATE: 6, 13, 19 e 26 Marzo 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 370 + IVA per 1 partecipante; Aziende non associate quote su richiesta.

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D. Lgs. 81/2008 -

DATE: 15, 22, 27 Marzo, 5, 10, 17 Aprile, 3 e 9 Maggio 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

Sulla base delle adesioni pervenute sulla base delle richieste pervenute, alcune lezioni potranno essere svolte presso la ns sede Apindustria Alto Vicentino – Via Lago D'Orta,1 – **Schio** oppure presso la ns sede di Apindustria Bassano in Viale Asiago 113 int. 8 Palazzo delle Professioni - **Bassano del Grappa**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 400 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

FORMAZIONE PREPOSTI MODULO AGGIUNTIVO (8 ORE) D. LGS. 81/2008 "TESTO UNICO" SICUREZZA – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATE: 16 e 30 Marzo 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 180 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO – D. M. 388/2003

BASSO RISCHIO

DURATA: 2 ore

DATA: 23 Marzo 2018

ORARIO: dalle 11.30 alle 13.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 45 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.



AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE

MEDIO RISCHIO

DURATA: 5 ore

DATA: 23 Marzo 2018

ORARIO: dalle 8.30 alle 13.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 100 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO
www.centroapiservizi.it **PER INFO:** ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello
PER ADESIONI: ☎ 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TITOLO DEL CORSO: _____

DATE: _____

SEDE: _____

AZIENDA O PERSONA FISICA A CUI DOVRÀ ESSERE INVIATA LA FATTURA

DENOMINAZIONE _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____ **CITTÀ** _____ **PROV.** _____

TELEFONO _____ **FAX** _____

PARTITA I.V.A. | | | | | | | | | | **C.F.** | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI € _____ **+ I.V.A. (22%)**

AUTORIZZO L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:

_____ @ _____

PARTECIPANTE

COGNOME E NOME _____

POSIZIONE AZIENDALE _____

E-MAIL: _____ @ _____

CODICE ATECO (OBBLIGATORIO PER CORSI IN AREA SICUREZZA) _____

CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1) Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire a mezzo assegno bancario/circolare oppure bonifico bancario (**coordinate: UNICREDIT BANCA Agenzia di Vicenza, Codice IBAN: IT 11 D 02008 11802 000004543426**) intestato al CENTRO API SERVIZI S.r.l. di Vicenza, unitamente alla presente scheda di adesione e pervenire alla segreteria del CENTRO API SERVIZI S.r.l. almeno una settimana prima dell'inizio del seminario o corso. Si richiede inoltre l'anticipo della scheda tramite fax al n. 0444.960835.

2) In caso di mancata partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata almeno cinque giorni dall'inizio del corso. E' ammessa la sostituzione dell'iscritto con altra persona della stessa azienda.

3) In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto 2, il CENTRO API SERVIZI S.r.l. fatturerà per intero la quota di iscrizione.

4) Il CENTRO API SERVIZI S.r.l. riserva la facoltà, per cause non dipendenti alla propria volontà, di annullare il corso o il seminario dandone comunicazione almeno 3 giorni dall'avvio corso e provvedendo alla restituzione delle quote versate.

5) A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

6) TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l'art. 13, D.Lgs. 196/2003, l'interessato, regolarmente informato, acconsente al trattamento dei propri dati personali al fine della diffusione delle attività promosse dal titolare Centro Api Servizi Srl, nonché all'archiviazione informatica e cartacea degli stessi. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per attività informative, marketing etc., fino ad esplicita opposizione inhibitoria dell'interessato.

DATA _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

(CON TIMBRO SE AZIENDA)

FIRMA PER SPECIFICA APPROVAZIONE DEI PUNTI 2,3,4,6 _____

(CON TIMBRO SE AZIENDA)

LEGGE DI BILANCIO 2018: INCENTIVI STRUTTURALI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI

Sgravio triennale del 50 % dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (nel limite di 3.000 Euro annui), per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non siano mai stati occupati prima a tempo indeterminato. Sgravio totale per l'assunzione di giovani in alternanza scuola-lavoro e apprendisti di 1^a e 3^a tipologia.

Il piatto forte della Legge di Bilancio 2018 (**Legge 27 dicembre 2017, n. 205**) è senza dubbio l'agevolazione per le assunzioni dei giovani: l'art 1, comma 100 e seguenti, riconosce infatti ai datori di lavoro privati l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 3.000 Euro annui e con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018; l'agevolazione è concessa per un periodo massimo di 36 mesi. Con la doverosa premessa che le istruzioni amministrative potranno chiarire molti aspetti del nuovo incentivo, vediamo di illustrarne le caratteristiche salienti.

Natura strutturale dell'incentivo

La finalità dichiarata del Legislatore è promuovere l'occupazione giovanile stabile. In coerenza con lo scopo istitutivo e per rispondere (finalmente!) alla domanda conclamata di incentivi strutturali, che riducano stabilmente il cd. "cuneo fiscale", la norma non prevede alcuna scadenza o periodo di sperimentazione: laddove siano rispettati i requisiti e le condizioni previste, si potrà beneficiare dello sgravio non solo per le assunzioni fatte nel 2018, ma anche per quelle degli anni successivi.

Destinatari

Lo sgravio triennale è riservato ai **datori di lavoro privati** che a decorrere dal 1° gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato** a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Il riferimento al **contratto a tutele crescenti** non sembra particolarmente significativo al fine di delimitare il campo di applicazione dell'incentivo, posto che alle assunzioni effettuate dal 7 marzo 2015 si applica di norma la disciplina del D.Lgs. n. 23/2015. Si deve però presumere che l'agevolazione contributiva sia esclusa laddove eventuali accordi individuali o collettivi prevedano per le assunzioni una deroga alla disciplina in parola e quindi l'applicazione del sistema di tutela dal licenziamento previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Altrettanto deve dirsi con riferimento alle assunzioni di dirigenti, che non beneficeranno dello sgravio perché la categoria non è ricompresa nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 23/2015.

Requisiti soggettivi

I due requisiti fondamentali per accedere all'incentivo, entrambi coerenti con lo scopo della norma, attengono all'età anagrafica del soggetto da assumere e ai suoi precedenti lavorativi:

1. al momento dell'assunzione il lavoratore **non deve aver compiuto il 30° anno d'età** (limitatamente alle assunzioni effettuate nel 2018, il lavoratore non deve aver compiuto il 35° anno d'età) e
2. **non deve essere stato già occupato a tempo indeterminato** con il medesimo o con altro datore di lavoro.

La seconda condizione potrà rivelarsi problematica almeno sotto due aspetti: da un lato infatti il giovane che abbia avuto anche un brevissimo rapporto a tempo indeterminato sarà penalizzato per non essere portatore dell'incentivo; dall'altro, il datore di lavoro dovrà necessariamente accertarsi che il candidato non abbia avuto in passato rapporti di lavoro stabili.

Vi sono però **due eccezioni** alla seconda condizione:

- la prima, generale, riguarda i soggetti che abbiano svolto periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro che non siano successivamente proseguiti in ordinario rapporto a tempo indeterminato;
- l'altra riguarda esclusivamente i lavoratori che siano già stati assunti con il nuovo incentivo in parola, laddove il rapporto si sia chiuso anzitempo e l'agevolazione non sia stata interamente fruita dal datore di lavoro che li ha assunti; in tal caso, il nuovo datore di lavoro che proceda all'assunzione alle condizioni previste, potrà beneficiare dello sgravio per il periodo residuo utile alla piena fruizione (**portabilità**). Il comma 103 precisa opportunamente che il nuovo datore di lavoro godrà dell'agevolazione residua indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Condizioni oggettive (in capo al datore di lavoro)

Oltre ai requisiti generali previsti dall'ordinamento per accedere agli incentivi (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015; art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006), lo sgravio della Legge di Bilancio 2018 prevede una ulteriore **condizione ostativa**: il beneficio non spetta ai datori di lavoro che **nei sei mesi precedenti** l'assunzione, abbiano effettuato **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo e/o **licenziamenti collettivi**, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva.

La norma individua il perimetro di applicazione nell'unità produttiva (riteniamo da intendere come u.p. autonoma) ma non ci sono eccezioni in relazione alle mansioni, alle qualifiche o alle categorie dei lavoratori precedentemente licenziati.

E' prevista altresì un'ipotesi di **decadenza**: qualora il datore di lavoro, nei **sei mesi successivi** all'assunzione, proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore appena assunto o di un lavoratore della medesima unità produttiva, inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, subirà la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Tale revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'agevolazione a loro favore.

Tipologie contrattuali agevolate

I contratti di lavoro agevolati sono quelli di **lavoro subordinato a tempo indeterminato**. Il comma 114 puntualizza che l'esonero parziale in commento (ma anche l'esonero totale che vedremo a breve) non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato (cioè durante i rapporti di apprendistato: vedi *infra*); esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive già previste dall'ordinamento.

Beneficiano dell'incentivo anche le **conversioni a tempo indeterminato di contratti a termine** avvenute dal 1° gennaio 2018; la durata dello sgravio contributivo è identica a quella prevista per i casi di assunzione, ovvero 36 mesi.

Lo sgravio compete anche nel caso di **prosecuzione di un contratto di apprendistato**, successiva al 31 dicembre 2017, in un ordinario rapporto a tempo indeterminato: in questo caso la durata dello sgravio è limitata a **12 mesi** e decorrerà dal primo mese successivo a quello di scadenza degli incentivi già previsti a regime per i datori di lavoro che proseguono il rapporto al termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell'articolo 47, comma 7 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; quindi, al momento della prosecuzione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro usufruirà dapprima delle agevolazioni previste dal citato art. 47 per 12 mesi; al termine di tale periodo, potrà usufruire dello sgravio parziale in argomento per ulteriori 12 mesi.

Attenzione però alla verifica del requisito anagrafico del lavoratore:

- nel momento in cui si procede alla conversione del contratto a termine, per beneficiare dello sgravio il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni nel 2018, ovvero il 30° anno a partire dal 2019;
- nel momento in cui il contratto di apprendistato cessa e prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato, per beneficiare dello sgravio il lavoratore non deve aver compiuto il 30° anno di età. Va infine precisato che per la trasformazione del contratto di apprendistato, il Legislatore ha ritenuto di escludere la portabilità del beneficio e, cosa più importante, la condizione ostativa riferita ai licenziamenti pregressi e la decadenza per i licenziamenti nei sei mesi successivi (vedi *supra*).

Entità dell'agevolazione

Come già accennato, la misura dell'incentivo è pari al **50 %** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi. Il limite massimo dello sgravio è di **3.000 Euro** su base annua.

Come avvenuto in occasione dello sgravio totale previsto dall'articolo 1, commi 118 e seguenti della legge n. 190/2014 e di quello parziale previsto dall'articolo 1, commi 178 e seguenti della legge n. 208/2015, è probabile che la verifica del massimale annuo sia effettuata mensilmente; riproporzionando quindi il limite annuo di 3.000 Euro, ogni mese si potrà usufruire di uno sgravio massimo, per un rapporto a tempo pieno, pari a 250 Euro; eventuali eccedenze si presume potranno essere recuperate nei mesi successivi qualora vi sia capienza e comunque nel limite annuo di 3.000 Euro previsti.

Nel caso di contratto a tempo parziale il limite andrà invece proporzionato tenendo conto dell'orario settimanale del contratto individuale rispetto al normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo per un lavoratore a tempo pieno.

CASI DI ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE

La legge di Bilancio 2018 ripropone lo sgravio totale per particolari categorie di giovani, anch'essi all'esordio sul mercato del lavoro, già contenute nell'art. 1, comma 308, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che viene di conseguenza abrogato. Nel farlo, il Legislatore rende anche in questo caso **strutturale l'incentivo** (che prima era limitato alle assunzioni del biennio 2017/2018 e ai fondi all'uopo stanziati), variandone alcuni dettagli e coordinandolo con l'esonero parziale generale visto sopra.

Fermo restando il limite massimo di **3.000 Euro** su base annua, la durata di 36 mesi e i requisiti anagrafici già visti in capo ai candidati, l'esonero è dunque elevato al **100 %** dei complessivi contributi previdenziali a carico

del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate **entro sei mesi** dal conseguimento del titolo di studio da parte dei seguenti soggetti:

- a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, compresi i percorsi universitari;
- b) studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato (non meglio specificati in termini di durata) per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (1^a tipologia) o periodi di apprendistato in alta formazione (3^a tipologia).

Notizia 20180108AP1

LEGGE DI BILANCIO 2018: PER LE RETRIBUZIONI SOLO PAGAMENTI TRACCIABILI, NON PIÙ CONTANTI.

Dal 1° luglio 2018 le retribuzioni dei lavoratori e i compensi dei collaboratori dovranno essere corrisposti con sistemi di pagamento tracciabili: escluso il pagamento in contanti.

Con l'art. 1, commi da 910 a 914, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), il Legislatore impone la piena tracciabilità, a partire **dal 1° luglio 2018**, nella liquidazione delle retribuzioni dei lavoratori subordinati e dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi. In altri termini dopo il 1° luglio 2018 sarà vietata e sanzionata la corresponsione di tali emolumenti in contanti; il divieto si estende a qualsiasi anticipazione di essi.

Sistemi di pagamento tracciabili

La norma imporrà ai datori di lavoro e ai committenti di corrispondere quanto dovuto ai lavoratori e ai collaboratori mediante uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (si presume non debba necessariamente essere un conto corrente intestato al lavoratore);
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore ai 16 anni.

La casistica delineata dal Legislatore pare esaustiva, tale da escludere altri sistemi per quanto tracciabili.

Il comma 912 afferma che **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

Campo di applicazione

La nozione di rapporto di lavoro utilizzata dalla norma è ampia e il comma 912 si preoccupa di delinearla. Vi rientrano dunque:

- **rapporti di lavoro subordinato** ex art. 2094 del Codice Civile, ossia le qualifiche legali dei dirigenti, quadri, impiegati ed operai, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata (tempo indeterminato, part-time, lavoro a domicilio, telelavoro, smart-working, intermittente, ecc.);
- **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'art 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile, come modificato dall'art. 15 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
- **ulteriori contratti di lavoro instaurati dai soci delle cooperative**, a fianco del rapporto associativo, ai sensi della legge n. 142/2001; tali rapporti possono assumere qualsiasi forma, precisa la norma; potranno quindi essere di natura subordinata o autonoma (comprese le collaborazioni coordinate e continuative).

Esclusioni

Viceversa la norma precisa espressamente i rapporti di lavoro esclusi dal vincolo. Il divieto di pagamento in contanti non troverà dunque applicazione:

- ai rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni
- ai rapporti di lavoro domestico (ricomprendendovi sia quelli disciplinati dalla Legge n. 339/1958, che quelli contemplati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

In ragione del silenzio del Legislatore sul punto, pare di poter escludere dal campo di applicazione anche prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ex art. 2222 C.C..

Sanzioni

La violazione dell'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni comporterà il pagamento di una **sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 Euro**. La norma non dice di più e si è quindi in attesa dei chiarimenti amministrativi che sicuramente perverranno dall'Ispettorato nazionale del Lavoro, specie sulla possibilità di applicare l'istituto della "diffida", che riduce l'ammontare delle sanzioni amministrative a fronte di comportamenti materialmente sanabili.

Adempimenti

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, ossia entro la fine di marzo 2018, il Governo è chiamato a stipulare una convenzione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con l'Associazione Bancaria Italiana e con Poste Italiane SpA, che consenta di individuare gli strumenti idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni introdotte. A tale scopo sono stanziati 100.000 Euro per il 2018 per finanziare apposite campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.

Notizia 20180108AP02

LE PRECISAZIONI SUI NUOVI PRINCIPI CONTABILI

In data 29/12/2017 l'OIC ha pubblicato alcuni emendamenti (precisazioni) ai principi contabili nazionali già recentemente modificati (a fine 2016) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

Detti **emendamenti**, applicabili dai bilanci con esercizio aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva, riguardano 10 principi contabili. La precisazione più rilevante riguarda sicuramente la classificazione delle rettifiche di ricavi relativi ad esercizi precedenti. E' stato altresì abrogato l'OIC 6 relativo alla ristrutturazione dei debiti le cui indicazioni sono state in parte riposizionate nell'OIC 19.

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio.pdf>

Rettifiche di ricavi

Viene chiarito che, dopo l'abolizione (dai bilanci 2016) della parte straordinaria del conto economico, tutte le rettifiche di ricavo all'esercizio ma anche esercizi precedenti) **riduzione della voce** (quelle relative quelle riferite ad **sono portate a "ricavi"**).

50. Le rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ~~sono~~ rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".

Ad esempio, un reso relativo a vendite 2016 va quindi imputato a riduzione della stessa voce A1 "ricavi delle vendite ..." e non, invece, fra i costi in "B14".

merce 2017
effettuate nel

Rimane confermato che le rettifiche derivanti da errori rilevanti o cambiamenti di principi contabili sono invece imputate nel patrimonio netto.

Bilancio abbreviato e imposte anticipate

L'OIC ha emendato il paragrafo 35 dell'OIC 12 - *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* e il paragrafo 30 dell'OIC 25 - *Imposte sul reddito* prevedendo che, nell'ambito della voce "CII Crediti" dello stato patrimoniale in forma abbreviata¹, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII Crediti e dare conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce. Rimane invariato (paragrafo 19 OIC 25) che "Per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo" poiché le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile. In tale senso la nuova tassonomia per i bilanci XBRL 2017 prevede la seguente tripartizione della citata voce CII.

II - Crediti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
imposte anticipate	
Totale crediti	

OIC 25 Imposte sul reddito

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf>

Bilancio abbreviato e imposte anticipate

Modifiche di coordinamento con quanto precisato per l'OIC 12 (vedi sopra).

¹ Per lo schema ordinario le imposte anticipate sono invece già oggetto di separata evidenza in voce CII 4-ter per espressa previsione codicistica.

OIC 21 Partecipazioni

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-21-Partecipazioni.pdf>

Acquisto di partecipazioni con pagamento differito - attualizzazione

L'OIC ha rilevato che l'OIC 13 - *Rimanenze*, l'OIC 16 – *Immobilizzazioni Materiali* e l'OIC 24 *Immobilizzazioni Immateriali*, richiedono che, nel caso in cui il pagamento di cespiti o beni sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite/bene sia iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 - *Debiti*. Ravvisando la necessità di avere un trattamento non differente per l'acquisto di partecipazioni l'OIC 21 è stato modificato per chiarire che l'acquisto di partecipazioni con *“pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19-Debiti più gli oneri accessori”*. In sostanza, anche per gli acquisti di partecipazioni, come già per rimanenze e immobilizzazioni, si applica, se ne ricorrono i presupposti, l'attualizzazione (e, più in generale, il costo ammortizzato). E' possibile l'applicazione solo prospettica.

OIC 13 Rimanenze

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-13-Rimanenze.pdf>

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-16-Immobilizzazioni-materiali.pdf>

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>

Riformulazione

L'OIC ha emendato il paragrafo 22 dell'OIC 13, il paragrafo 33 dell'OIC 16 e il paragrafo 37 dell'OIC 24 in conseguenza dell'emendamento all'OIC 21 – *Partecipazioni*, in cui si è ritenuto opportuno utilizzare la formulazione *“differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato”* considerata tecnicamente più corretta ed includere gli “oneri accessori” nel determinare il valore di iscrizione del bene.

Rilevazione svalutazione immobilizzazioni rivalutate

Dal momento che il paragrafo 76 dell'OIC 16 e il paragrafo 79 dell'OIC 24 prevedono che le immobilizzazioni possano essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta e che non era intenzione dell'OIC limitare la rilevazione a conto economico delle svalutazioni delle immobilizzazioni precedentemente rivalutate solo a quelle rivalutate in base a parametri prestabiliti, lo stesso ha ritenuto opportuno modificare il paragrafo 76 dell'OIC 16 e il paragrafo 81 dell'OIC 24 per chiarire che **la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico (OIC 9)**, salvo che la legge non preveda diversamente.

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-17-Bilancio-Consolidato-e-Metodo-del-PN.pdf>

Rimozione incoerenza

Il paragrafo 6 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* dell'OIC 17 è stato eliminato in quanto conteneva un'incoerenza con il paragrafo 2 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* e con il paragrafo 39 d) del principio OIC 17 che prevede che una controllata possa essere esclusa dall'area di consolidamento se è stata acquisita con il fine di rivenderla entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo.

OIC 19 Debiti

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-19-Debiti.pdf>

L'OIC ha abrogato il principio contabile OIC 6 "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio" e ha inserito alcune disposizioni nell'OIC 19 relativo ai debiti.

Debito commerciale che diventa a lungo termine post rinegoziazione

L'OIC 19 contiene un chiarimento (§ 21 A) relativo alla classificazione di un debito commerciale scaduto che, a seguito di rinegoziazione, diventa a lungo termine: la classificazione dei debiti va effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività vanno estinte.

Imputazione costi transizione "riduzione del debito" per imprese che non applicano il criterio del costo ammortizzato

Colmata l'asimmetria fra OIC 6 e OIC 19 per le società che applicano il criterio del costo ammortizzato². L'OIC 19 prevede ora che le società che non applicano il costo ammortizzato (bilancio abbreviato e bilancio micro-imprese) imputino i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio. Quindi in caso di "riduzione del debito", i costi di transazione saranno imputati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (e.g. riduzione degli interessi; modifica della tempistica originaria dei pagamenti), i costi saranno iscritti tra i risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Negli esercizi successivi i risconti attivi saranno addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito e ne sarà valutata la recuperabilità.

Debiti transati e nota integrativa

L'OIC 19 (§ 81A) precisa che la nota integrativa deve descrivere:

- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà, nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa, costituita dall'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione. Inoltre, è opportuno fornire informazioni sull'ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;
- le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito;
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione su posizione finanziaria netta, capitale e reddito dell'impresa.

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili....pdf>

² L'OIC, nel corso del 2017, aveva avviato la revisione dell'OIC 6 - *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio* e, a tal fine, aveva pubblicato un questionario per individuare eventuali difficoltà e problemi applicativi relativi al principio in questione. La maggioranza dei partecipanti al questionario aveva evidenziato la presenza di problemi legati all'applicazione del principio con riferimento, in particolare, all'esistente asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito, tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano. Ciò in quanto queste ultime contabilizzano i suddetti costi integralmente nell'esercizio di loro sostenimento mentre gli utili derivanti dall'operazione di ristrutturazione del debito sono contabilizzati secondo un criterio di competenza, secondo l'OIC 6.

Imputazione cambiamenti di stima

Introdotte
volte a chiarire
cambiamenti di
classificati nella
economica

37. Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.

dall'OIC 12 o da altri principi contabili e rimuovere l'incoerenza fra l'OIC 29 e le previsioni di altri principi contabili i merito alla classificazione delle eccedenze di fondi.

modifiche
che i
stima vanno
voce di conto
prevista

OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/12/2017-12-OIC-32-Strumenti-finanziari-derivati.pdf>

Introdotte nel testo del principio modifiche relative ad aspetti redazionali già desumibili nelle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" dell'OIC 32.

Notizia 20181002FZ02

TASSO LEGALE IN SALITA DAL 01/01/2018

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 13/12/2017 (G.U. 15/12/2017, n. 292) è stato aumentato il tasso di interesse legale dal 0,1% al **0,3 % anno**, con effetto dal 01/01/2018. Riportiamo a seguire una tavola riepilogativa dell'evoluzione storica del tasso in oggetto.

Dal	Fino al	Tasso	Riferimento
/	15/12/1990	5%	Art. 1284 C.c.
16/12/1990	31/12/1996	10%	L. 353/90
01/01/1997	31/12/1998	5%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M.10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M.11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3%	D.M.11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M.01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3%	D.M.12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1%	D.M. 04/12/2009
01/01/2011	21/12/2011	1,5%	D.M. 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,5%	D.M. 12/12/2011
01/01/2014	31/12/2014	1%	D.M. 12/12/2013
01/01/2015	31/12/2015	0,5%	D.M. 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,2%	D.M. 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,1%	D.M. 07/12/2016
01/01/2018	...	0,3 %	D.M. 13/12/2017

La misura del tasso legale assume rilevanza in diversi ambiti. Fra i principali, in estrema sintesi, elenchiamo:

1) ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs 472/97

Si precisa che per gli omessi versamenti del 2017 ravveduti oltre il 31/12/2017 dovrà essere applicato

- per i giorni compresi dalla scadenza omessa al 31/12/2017, il tasso del 0,1%;
- oltre tale data, fino alla data di effettivo versamento (nei termini), il tasso del 0,3%.

Per maggiori informazioni in materia di ravvedimento si rinvia al materiale già pubblicato sul notiziario e disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > ravvedimento operoso.

2) rateazione altri istituti "deflattivi"

Il tasso legale è il tasso di riferimento nel caso **rateizzazione** delle **somme** dovute nell'ambito dei c.d. **istituti deflattivi** del contenzioso nei seguenti casi:

- acquiescenza all'accertamento, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;
- accertamento con adesione, ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97³;
- conciliazione giudiziale, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92⁴

³ Cfr C.M. 28/E/2011; C.M 65/E/2001.

3) fisco locale

Con la Finanziaria 2007 (art. 1, co.165, L. n. 296/2006) è stato stabilito che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Come precisato dal DPF del MEF (nota 6494 del 20/04/2007): (i) il tasso legale rimane il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse con proprio regolamento; (ii) rappresenta, invece, il tasso applicabile nel caso in cui l'ente non intenda disciplinare la materia in esame⁵.

4) determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio

La misura del tasso legale influisce anche nella determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio, sulla base di prospetto da approvare con D.M. e pubblicare entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la variazione (art.3, co. 164, L. n. 662/96).

5) rapporti fra creditori e debitori

In mancanza di determinazione fra le parti, sia nel caso di interessi compensativi (su crediti liquidi ed esigibili) ai sensi dell'art.1282 del C.c., che di mora ai sensi dell'art.1224 C.c., vale la misura del tasso legale. Nel caso di determinazione fra le parti, si ricorda che la misura superiore a quella legale è valida solo se stabilita per iscritto.

Si ricorda inoltre che, **nel caso** di ritardati pagamenti nelle **transazioni commerciali** (contratti tra imprese e quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni), dal 07/11/2002, **non trova** applicazione la misura del saggio legale, bensì la disciplina di cui al D.Lgs 231/2002 che prevede, salvo diversa determinazione delle parti, tassi di mora di misura decisamente più elevati rispetto a quella legale (attualmente tasso di riferimento BCE più 8 punti)^{6 7}.

Vedi www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > Indici/Tassi > Tasso ex D.Lgs 231/2002 (ritardati pagamenti commerciali)

Notizia 20180102FZ01

⁴ Cfr art. 48-ter.

⁵ Si segnala, al riguardo, che con comma 173 lett. b) e 173, lett. f) e g), dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, sono state abrogate le disposizioni concernenti misura e modalità di computo degli interessi, originariamente fissati al 7% per Ici, imposta pubblicità, Tarsu e Tosap.

⁶ La stessa misura è prevista per i contratti di subfornitura di cui alla L. 192/98, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore (art. 3, co. 3, L. 192/98).

⁷ Per i prodotti agricoli e alimentari la maggiorazione base è, invece, di 10 punti (art. 62 del DL. 1/2012 come modificato dal D.L. 51/2015).

AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/01/2018 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO IV TRIMESTRE 2017

La disciplina relativa al credito d'imposta sui consumi di gasolio⁸ dispone che l'istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all'inserimento del comma 13-ter all'art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012⁹, viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà. Per il **quarto trimestre 2017**, il termine di presentazione della predetta richiesta scade il prossimo **31 gennaio 2018**.

Fattispecie di veicoli interessati

L'**ambito di applicazione** del credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione nel settore del trasporto **riguarda i veicoli di categoria almeno Euro 3**, essendoci l'esclusione dall'agevolazione per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

La legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 645, Legge n. 208/2015) ha previsto che, a decorrere dall'1/1/2016, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

L'Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 4/D del 3/2/2016 ha fornito dei chiarimenti in merito alle varie forme negoziali di disponibilità giuridica degli autoveicoli utilizzate per fruire dell'agevolazione sul consumo di gasolio per autotrazione, prevedendo nell'istanza l'indicazione - nel quadro A-1 - del titolo giustificativo del possesso per ciascun mezzo indicato, per maggiori informazioni si rinvia all'articolo del notiziario di Apindustria n. 9/2016.

Entità del beneficio IV trimestre 2017

L'Agenzia delle Dogane con la nota RU 145245 del 20/12/2017 precisa che l'entità del beneficio riconoscibile, per effetto della variazione dell'aliquota dell'accise e dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, risulta pari a **euro 214,18¹⁰** per mille litri di prodotto (0,21418 €/l), in relazione ai **consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2017**.

Aventi diritto

Possono accedere al beneficio solamente i seguenti soggetti:

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate:**
 - iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi;
 - muniti di licenza per l'autotrasporto in conto proprio e iscritti nell'apposito elenco;
 - stabiliti in altri stati membri della UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina europea per l'esercizio dell'attività di autotrasporto;
- **gli esercenti l'attività di trasporto di persone¹¹ quali:**
 - gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
 - le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e in ambito comunitario di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 285, al citato decreto legislativo n. 422 del 1997 e al Regolamento CE n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009;
 - gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

⁸ Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d'imposta sui consumi di gasolio.

⁹ Il comma 13-ter dell'art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell'art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.

¹⁰ Arrotondamento dell'aliquota ai sensi dell'art.4-ter D.L. n.193/2016. Lo stesso articolo introduce l'art. 24-ter intitolato " Gasolio commerciale" al D.Lgs. n. 504/95 e il punto 4-bis dell'allegata Tabella A.

¹¹ Sono esclusi dal beneficio gli esercenti l'attività di noleggio con conducente (Nota RU 56089 del 12/05/2017).

La nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane precisa che l'agevolazione in esame si estende anche ai consumi di gasolio derivanti dall'azionamento di attrezzature speciali permanentemente installate su **autoveicoli adibiti a particolari trasporti**, essendo le stesse *"necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci"*.

Quindi, queste speciali attrezzature sono ritenute essenziali per l'espletamento dell'attività esercitata dall'autoveicolo in quanto completano durante il tragitto il ciclo produttivo dei materiali (furgoni frigoriferi, betoniere ecc). Il beneficio spetta a condizione che le categorie di esercenti trasporto merce siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, del DPR n.

277/2000¹² e che gli autoveicoli destinati a trasporti speciali summenzionati siano di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'art. 1 co. 645, Legge n. 208/2015 ha introdotto l'esclusione dall'agevolazione in commento i veicoli appartenenti alla categoria Euro 2 o inferiore¹³.

Si sottolinea che il riconoscimento del credito di imposta in esame spetta anche ad altre figure negoziali in presenza di particolari fattispecie di disponibilità giuridica degli autoveicoli, per approfondimenti si rinvia al notiziario n. 9 del 15/07/2016.

Termini per la fruibilità del credito

Per effetto della modifica apportate all'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 277/2000, il limite temporale di fruizione del credito mediante l'istituto della compensazione è il **31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto stesso**.

Inoltre, dal termine di cui sopra (31/12 dell'anno successivo in cui è sorto il diritto al credito) decorrono i sei mesi per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro i termini previsti.

Nello specifico, le date da considerare per il recupero dell'agevolazione in esame, riferite ai consumi di gasolio per autotrazione del periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017**, sono:

31/01/2018 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA;

31/12/2019 – TERMINE ULTIMO PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE;

30/06/2020 – TERMINE (perentorio) PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ECCEDENZA NON FRUITA IN COMPENSAZIONE.

Modalità di utilizzo del credito in compensazione

Nel caso in cui il contribuente scelga l'utilizzo in compensazione, il **codice tributo** da utilizzare per la fruizione del credito d'imposta nel modello F24 è **"6740"** - CREDITO D'IMPOSTA - AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI".

La RM. n. 39/E del 20/4/2015, aggiornando le istruzioni già fornite con la RM. 133/E del 30/4/2002, precisa che in corrispondenza del **codice tributo "6740"** - " del modello F24:

- nel campo **"rateazione / regione / prov / mese-rif"** va indicato il numero della rata nel formato "NNRR" di cui "NN" rappresenta il **trimestre solare di riferimento**¹⁴, mentre "RR" l'**anno di consumo del gasolio** di riferimento (ad esempio, "0116" per il periodo gennaio – marzo 2016);

¹² Che recita: "per «esercenti le attività di autotrasporto merci» si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate «esercenti nazionali», nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate «esercenti comunitari»".

¹³ Si rammenta che l'art. 1 co. 233 e 234 della L. n. 190/2014 prevede(va) già che dall'1/1/2015 l'esclusione dall'agevolazione i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. La nota dell'Agenzia delle Dogane RU 37062 del 24/3/2015 precisa quanto segue: "Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea".

¹⁴ In particolare per ciascun trimestre solare si dovrà indicare come periodo il carattere:

- nel campo “**anno di riferimento**” va indicato, nel formato “AAAA”, l’anno di **presentazione della dichiarazione** di riferimento.

Si ricorda che fino al 24/4/2015, nel modello F24 doveva, invece, essere indicato solamente l’anno nel quale si effettuava la compensazione¹⁵.

Ulteriori precisazioni:

- nel caso di opzione per la fruizione in compensazione con F24, sarà necessario attendere un periodo di almeno 60 gg dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Dogane (considerare, quindi, la data della ricevuta di ritorno della raccomandata) trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato;
- ai sensi dell’art. 4 c. 3 del DPR n. 277/2000, i soggetti che hanno richiesto la fruizione mediante **compensazione** con F24 dovranno utilizzare il credito maturato entro la fine dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto (quindi, con riferimento a quanto in oggetto, **entro il 31/12/2019**). Si suggerisce di utilizzare, se possibile, per intero il credito di ogni istanza, in caso contrario è consigliabile esporre nel mod. F24 l’utilizzo del credito in più righe, ognuno dei quali riferito ad una specifica istanza. L’eventuale **eccedenza non utilizzata** entro tale data, potrà essere chiesta a rimborso presentando apposita istanza all’Agenzia delle Dogane competente territorialmente **entro e non oltre il 30/06/2020**¹⁶.
- per effetto della modifica contenuta nell’art. 61, co. 2, D.L. n. 1/2012, relativamente al credito derivante dai consumi di gasolio per autotrazione e solamente per questa tipologia di credito di imposta, sono state abrogate le limitazioni previste dall’art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007¹⁷. Tali crediti sono, quindi, liberamente utilizzabili in compensazione anche per importi superiori al limite annuale di euro 250.000, rimane, comunque, l’obbligo di indicarli nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi;
- in caso d’indebiti utilizzi di somme in compensazione, le stesse saranno recuperate con applicazione dell’indennità di mora e degli interessi calcolati dal momento in cui si è usufruito delle somme medesime, secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del Testo Unico dell’Accise (DPR. n. 504/1995)¹⁸ nonché saranno effettuate le opportune comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ai fini di una eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
- il beneficio in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte Irpef/Ires ed Irap.

Gennaio – marzo = **01**; Aprile – giugno = **02**; Luglio – settembre = **03**; Ottobre – dicembre = **04**.

¹⁵ Anno di riferimento da indicare coincidente con l’anno di utilizzo in compensazione come precisato nella la RM. n. 133/E del 30/4/2002 istitutiva del codice tributo 6470. Lo stesso comunicato stampa del 24/1/2012 dell’Agenzia delle entrate richiamando la citata RM ebbe a chiarire che sia per il credito riconosciuto per i consumi gasolio effettuati nel 2011 che per quello relativo ai consumi effettuati nel 2012 e compensati entro il 31/12/2012, si doveva utilizzare lo stesso codice tributo indicando come anno di riferimento lo stesso anno “2012” cioè l’anno di utilizzo.

¹⁶ In questo specifico caso, secondo quanto afferma l’Agenzia delle Dogane, la mancata presentazione dell’istanza di rimborso relativa all’eccedenza del credito non utilizzata in compensazione entro il predetto termine comporta la perdita del credito residuo (Risoluzione delle Dogane n. 4/D del 7/12/2005).

¹⁷ L’art. 61, comma 2, D.L. n. 1/2012 prevede che “a partire dall’anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. In generale, la disposizione prevista dall’art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007 stabilisce la soglia massima di utilizzo annuale dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazione concesse alle imprese, in compensazione di Euro 250.000, da indicare nell’apposito Quadro RU della dichiarazione dei redditi (Unico). L’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione per l’intero importo, oltre il termine previsto dalle singole leggi istitutive delle agevolazioni medesime, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata. Si sottolinea che le compensazioni effettuate per importi eccedenti il limite di 250.000 euro si considerano non avvenute con le conseguenti ripercussioni sanzionatorie derivanti dall’indebita compensazione operata.

¹⁸ Si precisa che:

- l’indennità di mora è pari al 6 per cento, riconducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza;
- gli interessi si quantificano in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

Documentazione e determinazione dei consumi

Si ricorda che, per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, sono tenuti a documentare i consumi di gasolio per autotrazione effettuati e indicati nella domanda di fruizione del beneficio **unicamente mediante le relative fatture di acquisto**¹⁹.

Inoltre, le fatture di acquisto di gasolio da distributore stradale, devono contenere anche gli estremi della targa del veicolo rifornito.

Gli altri soggetti beneficiari, esercenti l'attività di trasporto di persone, possono comprovare i consumi di gasolio in parola, anche con la scheda carburante.

Inoltre, si suggerisce di allegare all'istanza l'elenco dei documenti attestanti l'acquisto di carburante.

Dalla lettura del D.P.R. n. 277/2000, normativa che disciplina l'agevolazione in commento, si evince una stretta relazione tra litri consumati e la fatturazione dei medesimi a seguito della fornitura di prodotto, facendo desumere che per prodotto consumato si debba considerare la quantità di prodotto fornito indicato specificatamente nelle fatture di acquisto.

Al riguardo, con la nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane viene definitivamente chiarito che la misura del recupero dell'accise va calcolata sul gasolio fornito, in considerazione che il peso economico dell'accise stessa grava sul trasportatore nel momento in cui lo stesso viene consegnato. Pertanto, ai fini della compilazione dell'istanza, **il momento della effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il criterio per imputare i consumi nel periodo di riferimento dell'istanza e per calcolare correttamente il credito spettante**²⁰.

E' molto importante, ai fini della determinazione dei consumi che il momento di effettuazione della fornitura sia documentato da fattura immediata oppure da bolle di consegna o di documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto. Nello specifico, per le cessioni per le quali è stato emesso documento di consegna o di trasporto, è ammessa la possibilità di raggruppare in unico documento tutte le consegne effettuate nel corso del mese solare e di consegnare/spedire la fattura entro il giorno 15 del mese successivo (cd. fattura differita).

Nella prassi, può accadere che, al momento della presentazione dell'istanza, l'interessato non abbia ancora ricevuto la fattura differita, in tal caso, potrà redigere l'istanza imputando i consumi correttamente nel periodo solare di pertinenza sulla base dei documenti in possesso che evidenzino la data dell'acquisto, i dati identificativi dell'acquirente, la qualità e quantità del prodotto fornito ed il corrispettivo pagato. Tale semplificazione procedimentale è usufruibile a condizione che il richiedente del beneficio indichi nell'istanza di riservarsi di inviare una successiva comunicazione integrativa che riporti gli estremi di tutte fatture riferite al trimestre solare specificando quelle pervenute dopo la presentazione dell'istanza.

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della richiesta di recupero dell'agevolazione relativa al trimestre solare successivo.

La Dogana di Vicenza consiglia di allegare alla domanda, nel caso di presentazione della prima istanza dell'agevolazione in esame, la seguente documentazione:

1. carte di circolazione dei mezzi aventi diritto all'agevolazione;
2. contratto di leasing o altro titolo di possesso del veicolo;
3. contratto di appalto per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale (ad esempio, scuolabus);
4. licenza di autotrasporto, nel caso di trasporto conto proprio;
5. autorizzazione comunale nel caso di distributore di carburante ad uso privato (capacità uguale od inferiore al 10 metri cubi);

¹⁹ Per gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti vige il divieto di rilasciare la fattura prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, degli enti ospedalieri e di quelli di assistenza e beneficenza, nonché nelle altre ipotesi previste dalla C.M. n. 205 del 12/08/1998. Al fine di consentire il recupero del credito d'imposta in parola, è stata introdotta la possibilità per gli esercenti di impianti di distribuzione di emettere la fattura, ai sensi del Decreto direttoriale 24/6/1999, solo nei confronti di autotrasportatori di cose conto terzi iscritti all'albo di alla Legge n. 298/1974. Successivamente, il D.P.R. n. 277/2000 ha esteso tale obbligo anche per le fatture emesse nei confronti degli autotrasportatori in conto proprio muniti di licenza di cui all'art. 32 della Legge n. 298/1974.

²⁰ Ad esempio, per l'istanza relativa al III trimestre 2012, il credito di imposta spettante per il gasolio fornito il 6/8/2012 risultava pari ad euro 0,20998609 per litro di prodotto, e non, invece, la maggiore misura in vigore dall'11/8/2012.

6. atti societari nel caso di operazioni straordinarie (conferimento, fusione ecc.) che comportino il trasferimento dell'impresa titolare dei requisiti per la fruizione del credito o del credito d'imposta medesimo.

Altresì, la stessa Dogana precisa che nell'ipotesi in cui la citata documentazione sia stata precedentemente trasmessa, si dovrà indicare, mediante specifica dichiarazione, gli estremi dell'istanza contenente i summenzionati allegati.

Inoltre, in caso di variazione del parco veicoli interessati dal beneficio (acquisti/acquisizioni, riscatti, vendite/cessioni ecc.) si dovrà trasmettere la relativa documentazione (fattura di acquisto/vendita, contratti di leasing o altro, nuove carte di circolazione, ecc.).

Redazione e presentazione dell'istanza

Ai fini della restituzione in denaro o l'utilizzo in compensazione del predetto beneficio fiscale è necessario presentare istanza al competente Ufficio delle Dogane²¹, utilizzando utilizzare l'apposita modulistica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane recante l'indicazione del periodo di riferimento: **"1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2017"**.

Considerata la cadenza trimestrale delle istanze, si suggerisce l'utilizzo del software predisposto dall'Agenzia delle Dogane dato che consente di recuperare, dal file relativo alla dichiarazione del periodo precedente, i dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché le targhe degli mezzi interessati dall'agevolazione²².

L'istanza, redatta e stampata, completa di allegati ed insieme ai relativi dati (file con estensione .DIC) salvati su supporto informatico - CD-rom, DVD, pen drive USB – dovrà essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da un documento di identità del richiedente, nonché, essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo posta²³ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il **31/01/2018**.

Inoltre, è ammessa la possibilità di inviare l'istanza anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In questo caso, gli interessati devono essere in possesso delle credenziali-abilitazione per l'utilizzo del servizio, di conseguenza, l'istanza cartacea ed il relativo file non dovranno essere inviati, dato che risultano trasmessi direttamente dal contribuente stesso con la modalità telematica. Nel caso di comunicazioni successive all'invio del telematico, sarà necessario indicare come riferimento il numero di registrazione indicato nell'esito dell'invio telematico, non il codice assegnato al file²⁴ e non essendo possibile inoltrare telematicamente gli allegati (carte di circolazione, elenco fatture, ecc.), questi dovranno essere inviati alla dogana competente con altre modalità.

Infine, si sottolinea che la richiesta di fruizione del credito di imposta in commento ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR N.445/2000: pertanto, nel caso in cui la medesima contenga dichiarazioni infedeli o mendaci saranno applicabili, oltre alla decadenza dei benefici ottenuti, le sanzioni penali specificatamente previste.

MCR.

INFORMAZIONI



... A PORTATA DI CLICK

Nel ns. sito internet www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito d'imposta gasolio è disponibile la seguente documentazione:

- Nota dell'Agenzia delle Dogane RU 145245 del 20/12/2017;
- RM. n. 39/E del 20/4/2015 e RU 57015 del 14/5/2015 - Modalità di compilazione F24;
- Software ministeriale per la compilazione elettronica del modello di fruizione del beneficio;
- Istanza di rimborso di quanto eventualmente non compensato per decorrenza dei termini;
- Estratto notiziario n. 3/2012 del 15/3/2012 e n. 9/2016 del 15/9/2016.

Allegato: Frontespizio dell'istanza

Notizia 20180110MCR1

²¹ La competenza territoriale per la provincia di Vicenza è la **Dogana di Vicenza**.

²² Per maggiori dettagli si rinvia al "Manuale utente" pubblicato insieme al software.

²³ Con riferimento competenza territoriale della Dogana di Vicenza, la documentazione può essere trasmessa a mezzo servizio postale dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: **DOGANA DI VICENZA – Area Gestione tributi - rimborsi e riaccrediti autotrasporto – Via delle Fornaci, 23 - 36100 VICENZA**, oppure utilizzando il servizio di posta certificata PEC al seguente indirizzo: dogane.vicenza@pce.agenziaadogane.it.

²⁴ Precisazione segnalata per "vie brevi" dall'Agenzia delle Dogane di Vicenza.

	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	UFFICIO⁽¹⁾																																													
RIDUZIONE DELL'ALiquOTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE																																															
1) Art.24-ter Decreto Legislativo n.504/95, Punto 4-bis Tabella A																																															
Dichiarazione (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445)																																															
PERIODO DI RIFERIMENTO⁽²⁾		1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017																																													
Presentata, sotto la propria responsabilità, dal sig. ⁽³⁾ 																																															
C.F. ⁽⁴⁾ nella qualità di ⁽⁵⁾ 																																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">IMPRESA : Denom.⁽⁶⁾</td> <td style="width: 40%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 10%;">P. IVA⁽⁷⁾</td> <td style="width: 35%; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Tipo esercente⁽⁸⁾</td> <td colspan="3" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Sede legale:⁽⁹⁾</td> <td>Provincia </td> <td>Comune </td> <td>Indirizzo </td> </tr> <tr> <td>Sede amm.:⁽¹⁰⁾</td> <td>Provincia </td> <td>Comune </td> <td>Indirizzo </td> </tr> <tr> <td>Codice attività⁽¹¹⁾</td> <td colspan="3" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Esercente:⁽¹²⁾</td> <td colspan="3"> nazionale ☐ comunitario ☐ Autotrasporto merci:⁽¹³⁾ </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>conto proprio</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>conto terzi</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario⁽¹⁴⁾</td> <td colspan="2" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Numero allegati : certificati di immatricolazione⁽¹⁵⁾</td> <td colspan="2">titoli di possesso⁽¹⁶⁾</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>				IMPRESA : Denom. ⁽⁶⁾		P. IVA ⁽⁷⁾		Tipo esercente ⁽⁸⁾				Sede legale: ⁽⁹⁾	Provincia 	Comune 	Indirizzo 	Sede amm.: ⁽¹⁰⁾	Provincia 	Comune 	Indirizzo 	Codice attività ⁽¹¹⁾				Esercente: ⁽¹²⁾	nazionale ☐ comunitario ☐ Autotrasporto merci: ⁽¹³⁾					conto proprio	☐			conto terzi	☐	Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario ⁽¹⁴⁾				Numero allegati : certificati di immatricolazione ⁽¹⁵⁾		titoli di possesso ⁽¹⁶⁾					
IMPRESA : Denom. ⁽⁶⁾		P. IVA ⁽⁷⁾																																													
Tipo esercente ⁽⁸⁾																																															
Sede legale: ⁽⁹⁾	Provincia 	Comune 	Indirizzo 																																												
Sede amm.: ⁽¹⁰⁾	Provincia 	Comune 	Indirizzo 																																												
Codice attività ⁽¹¹⁾																																															
Esercente: ⁽¹²⁾	nazionale ☐ comunitario ☐ Autotrasporto merci: ⁽¹³⁾																																														
		conto proprio	☐																																												
		conto terzi	☐																																												
Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario ⁽¹⁴⁾																																															
Numero allegati : certificati di immatricolazione ⁽¹⁵⁾		titoli di possesso ⁽¹⁶⁾																																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">1) Dal 1 ottobre al 31 dicembre</td> <td style="width: 20%;">Litri consumati:⁽¹⁷⁾</td> <td style="width: 20%;">Importo a credito (Euro):⁽¹⁸⁾</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE⁽¹⁹⁾</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> </table>				1) Dal 1 ottobre al 31 dicembre	Litri consumati: ⁽¹⁷⁾	Importo a credito (Euro): ⁽¹⁸⁾						TOTALE⁽¹⁹⁾																																			
1) Dal 1 ottobre al 31 dicembre	Litri consumati: ⁽¹⁷⁾	Importo a credito (Euro): ⁽¹⁸⁾																																													
TOTALE⁽¹⁹⁾																																															
Modalità prescelta di fruizione del credito:																																															
- Compensazione ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) ⁽²⁰⁾ ☐																																															
- Rimborso: Coord. Bancarie europee: ⁽²¹⁾ IBAN BIC ☐																																															
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri: ⁽²⁴⁾ A-1 ☐ B ☐ C ☐																																															
PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO 		Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati. Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Con la firma del presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati dagli addetti per l'erogazione del beneficio richiesto e per i relativi controlli fiscali. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Data </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Firma del dichiarante </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: x-small;"> (Firma da apporre ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) </td> </tr> </table>		Data	Firma del dichiarante	(Firma da apporre ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)																																									
Data	Firma del dichiarante																																														
(Firma da apporre ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)																																															

DETRAZIONE IVA IN DISCESA

Pubblichiamo la circolare n. 1 del 17/01/2018 con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito la propria interpretazione sulle novità introdotte dall'art. 2 del D.L. 50/2017 in materia di detrazione Iva. Di seguito altresì nota congiunta ANC e Confimi a commento della circolare.

- [Circolare n. 1 del 17/01/2018 con cui l'Agenzia delle entrate](http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/2018/Apiweekly201801N3/CM_1E-17-01-2018-novit%C3%A0-detrazione-DL50.pdf)
http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/2018/Apiweekly201801N3/CM_1E-17-01-2018-novit%C3%A0-detrazione-DL50.pdf
- [Nota congiunta ANC e Confimi a commento della circolare](#)
[Nota congiunta ANC e Confimi a commento della circolare](#)



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Nota congiunta

DETRAZIONE IVA: APERTURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI PRINCIPI UE
Totale apprezzamento di ANC-Confimi che in maggio presentarono denuncia alla Commissione

18/01/2018

Art. 2 D.L. 50/17 (detrazione). I principi unionali prevalgono su una norma scritta senz'anima. Dopo un lungo silenzio si è sbilanciata, finalmente, anche l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 17/01/2018, e l'**ha fatto nel migliore dei modi** al momento possibili ossia riconoscendo che il "dies a quo" (termine di decorrenza iniziale) è legato alla doppia condizione sostanziale (esigibilità) e formale (possesso/ricezione fattura) come sostenuto nella denuncia ANC-Confimi presentata lo scorso maggio alla Commissione UE. Fugato altresì qualsiasi possibile dubbio sulla percorribilità della dichiarazione integrativa a favore.

L'interpretazione euro orientata

L'iter della denuncia presso la Commissione UE è iniziato lo scorso agosto con l'assegnazione del funzionario competente e proseguito nei mesi scorsi con l'invio di note aggiuntive mirate a evidenziare il rafforzamento dell'interpretazione giurisprudenziale su cui ora poggia anche l'interpretazione della stessa Agenzia. Come evidenziato nella denuncia e come conferma la nuova circolare, infatti, la detrazione immediata (legata al momento di esigibilità) è di carattere non esclusivo pena l'insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 168 e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02. Insegnamenti confermati anche nelle recenti conclusioni dell'Avvocato generale in due cause pendenti in Corte di Giustizia che vedono coinvolte le norme della Repubblica slovacca e del Portogallo (conclusioni del 30/11/2017 in causa C-8/17 e conclusioni del 26/10/2017 in causa C-533/16) secondo le quali il *dies a quo* (momento iniziale) della detrazione non può, infatti, prescindere dal disporre di una fattura (o nota di addebito/fattura integrativa) indicante l'importo dell'Iva versata a monte. Diversamente, aspetto importante, **come osservato dalla stessa Commissione Ue** (punto 40 delle conclusioni del 26/10) "*se si accogliesse la tesi dell'Amministrazione tributaria slovacca, il soggetto passivo avrebbe diritto alla detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco slovacco e senza possedere alcuna fattura*".

Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato (C.M. n. 328/E/1997, punto 3.5.2) aveva peraltro già spinto l'Amministrazione finanziaria nostrana a precisare che *"per esigenze che si ricollegano all'accertamento del tributo ... l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc."*.

La nuova circolare dell'Agenzia conferma di fatto tale impianto interpretativo ridimensionando notevolmente le criticità prodotte (in particolare per le fatture di fine anno) dalla riduzione del *dies ad quem* (termine finale) operato con l'articolo 2 del D.L. 50.

Toni distensivi

Come confermano gli esempi della nuova circolare quindi, per una fattura datata 31 dicembre che arriva il 20 gennaio successivo (ma è uguale per quella che arriva il giorno 2), il diritto alla detrazione potrà essere esercitato (previa annotazione) nel corso dell'intero anno di arrivo e al più tardi con la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il 30 aprile dell'anno successivo all'arrivo della fattura. Viene suggerito, in tal'ultima ipotesi, l'adozione di un apposito registro sezionale ferma restando la possibilità di adottare anche soluzioni gestionali e informatiche diverse che garantiscano i medesimi effetti. Tono apprezzabilmente distensivo anche per quanto riguarda le modalità di verifica della data di arrivo della fattura (punto di spartiacque potenzialmente critico per le fatture di fine anno) di fatto riconducibile alla protocollazione progressiva richiesta dall'articolo 25 laddove la ricezione non risulti da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Accorgimento comunque, a nostro giudizio consigliabile, quello di documentare l'arrivo quantomeno per le fatture di fine anno e ferma restando la necessità (che la circolare ricorda ma che non rappresenta una novità) di presidiare i termini dell'autofatturazione denuncia di cui all'articolo 6 comma 8 e comma 9-bis del D.Lgs 471/97. Distensiva, in nome dello Statuto del Contribuente (e visto che la circolare è uscita dopo la scadenza del 16/01/2018), anche la precisazione con cui si fanno salvi i comportamenti di coloro che hanno imputato a dicembre 2017 la detrazione dell'Iva relativa alle fatture arrivate successivamente al 31/12/2017 ed entro il 16/01/2018.

I principali contrasti assorbiti

Sono molti i presunti contrasti con il diritto comunitario o comunque le criticità che l'interpretazione dell'Agenzia permette di superare (anche se non completamente) e che avrebbero messo in crisi il principio di neutralità dell'imposta. Ne elenchiamo alcuni, fermo restando che sarà comunque opportuno un prossimo aggiustamento normativo che consideri l'opportunità di (ri)espandere un *dies ad quem* più ragionevole dell'attuale.

La fattura differita emessa il 15 gennaio per le consegne con DDT di dicembre (art. 21, co 4, lett. a) DPR 633/72)	▪ L'interpretazione letterale avrebbe costretto i mensili ad una (non sostenibile secondo i canoni comunitari) retro imputazione a dicembre relegando, di fatto, la detrazione tanto per quelle arrivate entro che per quelle arrivate oltre il 16 gennaio ad una detrazione esclusiva nella dichiarazione annuale di esigibilità (ritardando peraltro il concreto esercizio del diritto di detrazione) ▪ Oltre ad una presunta violazione del principio di effettività e proporzionalità la situazione avrebbe comportato un'ingiustificabile diversità di trattamento (violazione principio di equivalenza) estremizzato nel caso di una fattura differita emessa il 15 febbraio per le consegne di gennaio (dove si avrebbe avuto comunque spazio per l'intero anno di arrivo più la relativa dichiarazione) ▪ L'interpretazione eurorientata abbracciata dalla C.M. 1/E dell'Agenzia e legata al "<i>dies a quo</i> di arrivo" (ri)espande, di fatto, il "<i>dies ad quem</i> effettivo" riducendo quella che, comunque, rimane una sostanziale violazione del principio di equivalenza
Fattura emessa il 31/12	▪ Considerazioni non dissimili a quanto sopra rispetto al diverso trattamento paragonato a quello di una fattura emessa ad inizio anno.
Acquisti in reverse charge	▪ Anche in mancanza delle aperture in analisi la norma interna

(intra o interni)	sposta, di fatto, all'arrivo della fattura, l'esigibilità dell'imposta (in tale momento il cessionario/committente) diventa debitore d'imposta, salvi gli interventi auto sostitutivi in autofatturazione). ▪ La situazione appalesa un diverso trattamento fa operazioni sostanzialmente simili (presunta violazione principio equivalenza) ▪ Anche in questo caso l'interpretazione euro orientata assorbe le divergenze sostanziali.
Bollette d'importazioni	▪ E' prassi diffusa la consegna all'importatore anche dopo mesi dall'accertamento doganale
Fatture smarrite e/o arrivate in epoca ultratardiva (oltre la scadenza della dichiarazione annuale Iva)	▪ Ritardi postali, azioni di antispam e antivirus e disguidi vari non sono così improbabili. ▪ Spesso ci si accorge a mesi di distanza che una fattura era stata emessa (magari su sollecito per il pagamento). Il ricorso alla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (da molti messa in discutibile ed invece apprezzabilmente confermata dalla circolare) avrebbe rappresentato comunque una soluzione eccessivamente sproposita. ▪ Si osserva, al riguardo, che la circolare ricorda l'obbligo di presidiare la disciplina dell'autofattura denuncia che, però, ci piace osservare, non dovrebbe riguardare le fatture emesse, (con Iva regolarmente versata dal fornitore) ma "smarrite", bensì solo quelle non emesse o emesse irregolari. Per la fattura analogica (cartacea) la sfasatura fra momento di spedizione (emissione ex art. 21) e momento di arrivo (o non arrivo in caso di smarrimento) è tutt'altro che improbabile.
Note di variazione in diminuzione (note di accredito con recupero dell'Iva)	▪ Il rinvio operato dall'articolo 26 all'articolo 19 (con <i>dies ad quem</i> ridotto rispetto al passato) comprime anche i termini entro cui esercitare il diritto alla detrazione attraverso l'emissione della nota di accredito. I casi non sono rari.

L'appello

Appreziamo indubbiamente lo sforzo del direttore Ruffini e di chi, dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate, ha dimostrato di aver colto perfettamente la drammaticità delle complicazioni di una norma scritta da un legislatore che ha completamente sbagliato il tiro (un'interpretazione letterale-restrittiva non avrebbe comunque soddisfatto gli obiettivi di allineare i flussi DTE e DTR della comunicazione dati fatture). Il percorso dell'esercizio di un diritto fondamentale, quale quello della detrazione Iva, ritorna su una via meno tortuosa ma la strada per arrivare ad un fisco a misura di contribuente è ancora tutta in salita a causa di cambiamenti vecchi e nuovi su cui c'è molto da fare e da riflettere. Ora l'appello, per la questione dell'articolo 2 DL 50/2017, passa comunque alla politica. Chiunque vincerà le prossime elezioni dovrà mettere all'ordine del giorno la riscrittura di una norma che letteralmente è in chiara violazione dei principi unionali di neutralità dell'Iva. Questo ora è chiaro anche per l'autorevole interpretazione dell'Agenzia delle Entrate ma la supremazia della certezza del diritto deve passare per le norme. L'auspicio è quindi che, anche al fine di evitare future divergenze interpretative (non sarebbe la prima volta), la norma venga quanto prima sistemata. ANC e Confimi sarebbero quindi ben liete di ritirare una denuncia che si sono viste costrette, loro malgrado, a presentare a salvaguardia di un diritto fondamentale per imprese e professionisti che un'interpretazione letterale della norma avrebbe, invece, drasticamente compromesso.

Notizia 20180124FZ1

MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Pubblichiamo gli atti del convegno tenuto in Associazione lo scorso 25 gennaio, con l'elenco dei principali argomenti trattati.

Novità Iva e adempimenti ([clicca qui](#) -) -

http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/2018/Apiweekly201801N4/Novit%C3%A0-2018-Iva-e-adempimenti-Zuech--25-01-2018-Aw.pdf

- Le nuove regole per la detrazione Iva (la denuncia ANC-Confimi e il punto dopo la CM 1/E/2018; Gli spazi di operatività recuperati per le fatture di acquisto di fine anno; dichiarazione integrativa; note di accredito)
- Novità calendario adempimenti 2018- Novità spesometro
- L'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica dal 2019
- Abolizione scheda carburanti da luglio
- Novità tenuta/stampa registri Iva vendite e acquisti
- Novità Intrastat 2018- Altre novità Iva (recupero Iva addebitata per errore; beni significativi; dichiarazione annuale, indennizzo costo polizze)
- Sospensione modelli F24 con profili di rischio
- Altre novità redditi e deduzioni PF

A agevolazioni e altre novità redditi 2018 ([clicca qui](#))

http://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/apinews/2018/Apiweekly201801N4/2018-1-25_Novit%C3%A0-reddito-impresa-Ronzani_def.pdf

- Pacchetto Industria 4.0 (proroghe iper e super ammortamento, credito d'imposta formazione, Sabatini)
- Bonus ristrutturazioni/riqualificazioni
- Bonus pubblicità
- Bonus 80 euro
- Dividendi e capital gain
- Affrancamento partecipazioni

Notizia 20180130FZ1

NOTA DI ACCREDITO PER DIFFERENZA PREZZI E RECUPERO IVA

Quesito.

A gennaio 2018 dobbiamo emettere delle note di accredito per errata fatturazione prezzi in eccesso e per resi concordati con alcuni clienti a fronte di vendite effettuate nel 2017. Come ci dobbiamo comportare ? Possiamo recuperare l'Iva nel mese di gennaio 2018 ?

Risposta.

Nel caso in oggetto siamo in presenza di note di accredito da **articolo 26 comma 3** (errori di fatturazione o sopravvenuto accordo) la cui emissione con recupero dell'Iva è ammessa non oltre un anno dall'operazione originaria. Entro tale termine si ritiene pertanto possibile emettere nota di accredito con recupero dell'Iva (nel mese di emissione) da parte del fornitore e conseguente riversamento da parte del cessionario/committente, se soggetto passivo Iva.

Esempi variazioni articolo 26 comma 3	Momento in cui sorge il diritto al recupero Iva	Termine ultimo per il recupero dell'Iva
25/01/2017 fattura immediata errata con prezzi in eccesso	Immediato (previa nota accredito)	25/01/2018 (previa nota accredito)
15/06/2017 cessione di beni resi per sopravvenuto accordo a dicembre 2017	Dicembre 2017	15/06/2018 (previa nota di accredito)

Per completezza si evidenzia che diverso sarebbe il caso di note di accredito da **articolo 26 comma 2** (cioè per fatti non dipendenti dalla sopravvenuta volontà delle parti) la cui emissione per il recupero dell'Iva è ammessa a partire dal momento in cui sorge il presupposto e al più tardi, a norma dell'articolo 19, con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è sorto il diritto.

Esempi variazioni articolo 26 comma 2		Momento in cui sorge il diritto al recupero Iva	Termine ultimo per il recupero dell'Iva
15/06/2017 cessione di beni resi a dicembre 2017 a seguito dell'esercizio di una clausola risolutiva espressa		Dicembre 2017	30 aprile 2018 (termine Iva 2018 relativa al 2017)
Dicembre 2017 chiusura infruttuosa di un fallimento		Dicembre 2017 (a condizione che il creditore si sia preventivamente insinuato al passivo)	30 aprile 2018 (termine Iva 2018 relativa al 2017)
Fermo restando la possibilità di emettere la nota di accredito entro il 30/04/2018 si prospettano due tesi.			
Il 30 aprile 2018 è il dies a quo o il dies ad quem ?		Termine ultimo detrazione	Note
1 ^ tesi (prudente)	In questo caso c'è coincidenza	30/04/2018 con la dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017	La C.M. 1/E/2018 non è chiara al riguardo
2 ^ tesi	E' il dies a quo perché considero la data di emissione assimilabile a quella di arrivo di una fattura passiva	Ho l'intero periodo residuo del 2018 (da aprile a dicembre) + il mod. Iva 2019	

A giudizio di chi scrive la 2 ^ tesi, oltre ad essere ragionevole, è l'unica che non crea disparità di trattamento nella detrazione fra note di accredito emesse e fatture passive ricevute. Nel dubbio ed in attesa di chiarimenti ufficiali giova comunque osservare che nel B2B (cioè fra operatori) **con l'emissione della nota di accredito solo per l'imponibile senza recupero dell'Iva (FCI art. 26) non si sbaglia mai (sia nel caso del comma 2 che del comma 3)**. Tolto il caso della nota di accredito per procedure concorsuali il cui recupero va a carico dell'Erario nel B2B conviene pertanto operare in FCI. In questo modo, infatti, il fornitore non recupera l'Iva (che non restituisce al cliente) e il cliente (che non la riceve dal fornitore) non la deve riversare. E' una soluzione tranquilla in piena neutralità per entrambi.

Notizia 20180130FZ02

ESTERO

TARIFFA DOGANALE 2018: AGGIORNAMENTO DELLE NOMENCLATURE COMBinate (NC)

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 del 12.10.2017, pubblicato nella GUUE L282 del 31.10.2017²⁵, è stato modificato, con decorrenza 1° gennaio 2018, l'allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Di seguito sono elencati, senza impegno, i capitoli della tariffa doganale oggetto di parziali modifiche. La prima colonna indica i codici NC **cancellati**, la seconda colonna indica i **nuovi** codici NC e/o i codici NC **utilizzati nell'anno precedente, confermati nel 2018 ma con un contenuto diverso** (questi ultimi sono contrassegnati con un asterisco *).

In totale, le voci cancellate sono 11 e quelle nuove/confermate 18.

Attenzione: la tabella sottostante non è una tabella di trasposizione dei codici; riporta solamente i codici cancellati e quelli nuovi/confermati con contenuto diverso per il 2018.

Pertanto, nel caso il codice di interesse sia stato cancellato o abbia assunto un contenuto diverso si raccomanda di leggere con attenzione il testo delle voci (designazione delle merci) e quello delle note premesse alle sezioni e/o ai capitoli della Tariffa Doganale per individuare i nuovi codici.

- CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA:

Codici NC 2017 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2018
1905 9060	1905 9070
1905 9090	1905 9080

- CAPITOLO 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI:

Codici NC 2017 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2018
2939 7900	2939 7910
	2939 7990

- CAPITOLO 32 ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI:

Codici NC 2017 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2018
3215 1110	3215 1100
3215 1190	3215 1900
3215 1910	
3215 1990	

- CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI:

Codici NC 2017 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2018
3603 0010	3603 0020
3603 0090	3603 0030
	3603 0040
	3603 0050
	3603 0060
	3603 0080

²⁵ consultabile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1925&from=IT>

- CAPITOLO 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE:

Codici NC 2017 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2018
	3824 9956 3824 9957 3824 9996*

- CAPITOLO 84 REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI:

Codici NC 2017 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2018
8414 1010 8414 1020	8414 1015

- CAPITOLO 85 MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI:

Codici NC 2017 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2018
	8543 7070 8543 7090*

La tariffa doganale aggiornata, completa delle descrizioni delle merci relative ai nuovi codici, è consultabile nel Regolamento sopra citato e, dopo l'aggiornamento di fine gennaio, potrà essere visualizzata nel sito dell'Agenzia delle Dogane alla voce *Intrastat >> Software Intrastat anno 2018* assieme alla tabella trasposizioni nomenclature combinate 2017/2018.

I nuovi codici di nomenclatura combinata dovranno essere utilizzati per gli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni nonché per le operazioni extraUE posti in essere a partire dal 1° gennaio 2018.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, estero@apindustria.vi.it

RETTIFICA ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DUAL USE (PRODOTTI A DUPLICE USO)

In data 17 gennaio 2018 – è stato pubblicato nella GUUE serie L12 la rettifica²⁶ del Reg. 2017/2268.

Le rettifiche sono le seguenti:

Pagina 49, prima riga:

anziché: «0B001 b. (segue)»
leggasi: «1C005 b. (segue)».

Pagina 56, prima riga:

anziché: «0B001 a. 2. a. (segue)»
leggasi: «1C111 a. 2. a. (segue)».

Pagina 57, prima riga:

anziché: «0B001 a. 4. (segue)»
leggasi: «1C111 a. 4. (segue)».

Pagina 58, prima riga:

anziché: «0B001 c. (segue)»
leggasi: «1C111 c. (segue)».

Pagina 79, prima riga:

anziché: «0B001 d. (segue)»
leggasi: «2B002 d. (segue)».

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232259, e.fassa@apindustria.vi.it

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE MISE, PROSSIMO STEP: INVIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Dopo la pubblicazione dell'elenco delle Società di Export Temporary Manager²⁷ (TEM) e delle imprese assegnatarie²⁸ (avvenuta rispettivamente in data 20 e 29 dicembre u.s. nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE), per quest'ultime i prossimi passi sono **la scelta della società di TEM con la quale sottoscrivere il contratto di servizio²⁹ e l'invio di copia dello stesso unitamente alla documentazione richiesta, attraverso la procedura informatica in via di predisposizione nel sito del MISE, entro il 9 febbraio 2018.**

Nell'informare gli Associati che **CENTRO API SERVIZI srl è stata selezionata dal MISE quale società di TEM** (Codice identificativo: TEM 00000230), si ricorda che il voucher potrà essere speso per:

- analisi e ricerche di mercato
- individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali
- identificazione/acquisizione di nuovi clienti
- assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale
- sviluppo competenze

²⁶ consultabile al link

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2268R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2268R(01)&from=IT)

²⁷

http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/allegato_1_elenco_societa_temporary_export_manager.pdf

²⁸

http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/elenco_imprese_beneficiarie_29_12_2017.pdf

²⁹ ai fini del contributo il contratto di servizio può essere sottoscritto solamente con le società TEM accreditate dal MISE, ovvero quelle elencate nell'elenco di cui al link nota 1

Contratto di servizio e documentazione

Il **contratto di servizio** dovrà espressamente riportare, pena la cancellazione del beneficiario dall'elenco delle imprese assegnatarie, i seguenti elementi:

- a) oggetto
- b) tipologia di agevolazione
- c) responsabile dell'erogazione del servizio
- d) durata
- e) conclusione del contratto di servizio
- f) corrispettivo e modalità di pagamento

I singoli punti sono dettagliati all'art.10 co.5 del Decreto Direttoriale 18.9.2017 al link http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/Decreto_Direttoriale_18_09_2017.pdf

Nota: La stipula del contratto di servizio deve essere successiva alla pubblicazione dell'elenco delle società di TEM.

Unitamente al contratto di servizio le imprese beneficiarie dovranno trasmettere la seguente **documentazione** prevista dall'art.10 co.8 del Decreto di cui sopra:

- a) prospetto inerente la dimensione d'impresa, da compilare sulla base dello schema reso disponibile nel sito del Ministero³⁰;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5⁴;
- c) dichiarazione dei redditi attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Decreto Ministeriale 17.7.2017³¹, limitatamente ai beneficiari non tenuti al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese.

Info:

- sito del MISE

<http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione-2017>

- Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, estero@apindustria.vi.it

CALENDARIO 2018 PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

25 gennaio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di dicembre 2017 ed elenchi Intra relativi al 4° trimestre 2017
26 febbraio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di gennaio 2018
26 marzo	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di febbraio 2018
26 aprile	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di marzo 2018 ed elenchi Intra relativi al 1° trimestre 2018
25 maggio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di aprile 2018
25 giugno	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di maggio 2018
25 luglio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di giugno 2018 ed Intra relativi al 2° trimestre 2018

³⁰ Normativa e moduli:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/nuovo_elenco_societ%C3%A0_temporary_export_manager.pdf

³¹ http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/Decreto_Ministeriale_17_07_2017.pdf

27 agosto	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di luglio 2018
25 settembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di agosto 2018
25 ottobre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di settembre 2018 ed elenchi Intra relativi al 3° trimestre 2018
26 novembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di ottobre 2018
27 dicembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di novembre 2018

Le scadenze sono presenti anche nel sito dell'Agenzia delle Dogane >> *l'Operatore economico* >> *Tutto il calendario Contribuente*.

≈ ≈ ≈

Notizia 20180115EF1

ETIOPIA: APPROVATA NUOVA DIRETTIVA SU LETTERE DI CREDITO IN VALUTA ESTERA

La Banca nazionale etiope (NBE) ha approvato una nuova direttiva rivolta agli istituti commerciali operanti nel paese sull'approvazione delle lettere di credito, in cui si impone alle banche di utilizzare il prezzo degli articoli forniti quando si assegna la valuta estera.

Ne danno notizia i media locali, specificando che il nuovo regolamento stabilisce che **l'importo della lettera di credito debba corrispondere al prezzo effettivo degli articoli da importare**.

In base a quel che viene reso noto, infatti, attualmente gli importatori non sono obbligati a presentare il prezzo degli articoli importati sul mercato dei paesi da cui provengono i prodotti, consentendo loro di ricorrere anche ad altre fonti parallele tra cui il mercato nero.

La nuova regola obbliga inoltre le banche a seguire il tasso di cambio stabilito dall'Autorità nazionale fiscale e doganale (ERCA) per il calcolo delle tasse e dei dazi sugli articoli importati. Obiettivo della direttiva è limitare la carenza di valuta estera nell'economia etiope e obbligare gli importatori a utilizzare esclusivamente il sistema bancario per le loro attività.

Fonte: ICE Addis Abeba - <http://www.ice.gov.it/it/mercati/etiopia/addis-abeba>

³² Prot. 1994409/2017 del 25.9.2017

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/883891/PROVVEDIMENTO%2BN_194409_del_25092017.pdf/97be4d27-0270-4ea0-88c4-b64244f1da92

Prot. 110586/RU del 9.10.2017

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3106754/prot.+n.+110586+RU+2017+Modifiche+elenchi+riepilogativi+INTRA.pdf/f1a57aaf-170d-4de5-825e-ad6dc9ee422f>

ULTERIORE PROROGA DELLE SANZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Prorogate di altri sei mesi³³ – **fino al 31 luglio 2018** – le misure restrittive UE nei confronti della Russia. Ciò per consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk.

Come si ricorderà, nel 2014, in risposta alle azioni di destabilizzazione della situazione in Ucraina intraprese dalla Russia, l'UE stabilì alcune sanzioni nei confronti della Russia riguardanti i **settori dell'energia, delle armi, delle tecnologie a doppio uso (civile e militare), della finanza.**

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Decisione 2014/512/PESC e s.m.i. e dal Regolamento (UE) n. 833/2014 e s.m.i.

Info:

_ Ministero dello Sviluppo Economico

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&viewType=1&id=2022721&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=2,12&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3133&irectionidUser=0

_ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

_ Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, 0444.23.2210, e.fassa@apindustria.vi.it

Notizia 20180124EF1

ISRAELE: ABOLITI I DAZI DOGANALI SU UNA SERIE DI BENI DI CONSUMO

Il ministro delle Finanze israeliano, Moshe Kahlon, ha firmato l'altro ieri i decreti per l'**abolizione dei dazi doganali su una gamma di prodotti importati.**

La misura entrerà in vigore nei prossimi giorni, con un **regolamento temporaneo valido fino al 31 dicembre 2018.**

I decreti riguardano **articoli selezionati di abbigliamento e tessuti, lampade, prodotti elettrici per la casa e loro parti, frigoriferi, congelatori, riscaldamento e cucina stufe, robot da cucina e altro ancora.** L'imposta sarà abolita anche su profumi e cosmetici, giocattoli e accessori sportivi.

I decreti sono stati approvati e firmati come misura del programma "Family Net" dello stesso Ministro Kahlon lanciato per ridurre il costo della vita in Israele.

Mentre il regolamento temporaneo è già in vigore, la sua efficacia sarà successivamente oggetto di analisi e la sua estensione presa in considerazione tenendo conto dei vincoli di bilancio della Legge Finanziaria 2019.

Il Ministero delle Finanze stima che la diminuzione delle entrate a seguito dell'abolizione dei dazi doganali sarà pari a 543 milioni di shekel (circa 130 milioni di Euro), che si aggiungeranno alla perdita di 245 milioni di shekel (circa 58 milioni di Euro) dovuta all'abolizione della tassa di acquisto sui prodotti elettronici annunciata il mese scorso.

Kahlon ha detto, oggi, "La firma di questi decreti e il completamento delle misure annunciate sono una manifestazione concreta della nostra azione di politica economica per ridurre le tasse e le imposte, per restituire le tasse in eccesso raccolte ai contribuenti e per stimolare la crescita economica. Imposte più basse per i cittadini israeliani aiuteranno anche gli importatori di piccole e medie dimensioni, così come i consumatori finali. Stiamo già vedendo i loro effetti sulla crescita, su consumi privati più elevati e prezzi più bassi".

Fonte: ICE Tel Aviv - <http://www.ice.gov.it/it/mercati/israele/tel-aviv>

Notizia 20180124EF2

³³ Decisione (PESC) 2017/2426 del Consiglio del 21 dicembre 2017 pubblicata nella GUUE L343 del 22.12.2017
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2426&from=IT>

CALENDARIO FESTIVITÀ 2018 NEI PAESI UE E EFTA

Nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono pubblicati i calendari dei giorni festivi 2018:

- nei paesi UE, al link
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/008/06&from=IT>
- nei paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) al link dello Spazio Economico Europeo
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/429/10&from=IT>

Notizia 20180124EF3

LA DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE (PER ATTESTARE L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCİ)

Poiché gennaio è tipicamente il mese in cui i clienti/esportatori italiani e comunitari richiedono ai propri fornitori di dichiarare l'origine preferenziale delle merci che acquisteranno nel corso dell'anno, si riassume brevemente il quadro di riferimento in materia di attestazione dell'origine preferenziale UE delle merci spedite a detti clienti/esportatori.

Perché l'origine preferenziale interessa anche le aziende che non esportano

Come noto, l'UE ha siglato numerosi accordi di libero scambio (FTA – Free Trade Agreement) con diversi paesi terzi ai fini di incrementare gli scambi di beni e la collaborazione, non solo in ambito commerciale, con territori o aree che ritiene di interesse comunitario.

A tale scopo, l'importazione di beni originari – origine preferenziale – dell'UE nel paese partner dell'accordo, e viceversa, è trattata preferenzialmente, nel senso che alle merci vengono applicati dazi inferiori o azzerati rispetto al dazio convenzionale quando accompagnati da una valida prova dell'origine (dichiarazione su fattura, EUR.1, EUR-MED).

L'argomento può interessare anche le aziende che non esportano direttamente verso i paesi extraUE con i quali l'UE ha accordi di libero scambio ma sono fornitrici di imprese nazionali o comunitarie che lavorano, direttamente o indirettamente, con detti paesi (paesi accordisti).

Infatti, qualora un'azienda italiana fornisca beni a un'altra azienda italiana o comunitaria che esporterà detti beni tal quali in un paese accordista o li utilizzerà per la produzione di un bene che esporterà in un paese accordista, l'esportatore italiano o comunitario (cioè il cliente dell'azienda italiana fornitrice) sarà interessato a sapere se il bene acquistato è di origine preferenziale UE oppure no.

Il fornitore italiano potrà fornire questa informazione utilizzando i testi previsti dalla normativa doganale dell'UE, previa puntuale verifica della sussistenza del carattere originario delle proprie merci, tramite:

→ la [Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale](#) – Allegato 22-15 del Reg. 2015/2447 – per ogni singola spedizione di merci originarie UE;

→ la [Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale](#). – Allegato 22-16³⁴ del Reg. 2015/2447 – per più spedizioni di merci originarie UE quando prevede che tutte queste spedizioni abbiano carattere originario.

Questa dichiarazione, quindi, viene compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo, che non deve superare i 24 mesi; inoltre, la data di inizio non può essere anteriore a 12 mesi prima della data del rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data.

Le prove dell'origine così fornite saranno utilizzate dal cliente/esportatore per attestare a sua volta l'origine preferenziale delle merci nel momento della successiva vendita/esportazione.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

Notizia 20180129EF1

³⁴ si ricorda che le note per la compilazione sono state aggiornate lo scorso giugno



ALLEGATO 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento ⁽¹⁾ sono originarie di ⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽³⁾.

Dichiara ⁽⁴⁾:

☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... ⁽⁵⁾

..... ⁽⁶⁾

..... ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

* elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di*.

⁽²⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽³⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁴⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁵⁾ Luogo e data.

⁽⁶⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁷⁾ Firma.



ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

..... ⁽¹⁾

..... ⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a ⁽³⁾, sono originarie di ⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽⁵⁾.

Dichiara ⁽⁶⁾:

☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al ⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ⁽⁸⁾

..... ⁽⁹⁾

..... ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descrizione.

⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

⁽³⁾ Nome della società rifornita.

⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

► ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi. ◀

► ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ Luogo e data del rilascio. ◀

⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹⁰⁾ Firma.